



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti – C.R. Lombardia
Delegazione Provinciale di Milano

Via Riccardo Pitteri, 95/2 - 20134 MILANO
Tel. 02 21722700 - Fax 02 21722702

Sito Internet: <http://lombardia.lnd.it>
e-mail: del.milano@lnd.it
e-mail **PEC**: Indmilano@pec.comitatoregionalelombardia.it

PEC Giudice Sportivo: giudicemilano@pec.comitatoregionalelombardia.it

Orari Delegazione:
LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ
dalle 09.30 alle 15.30 (previo appuntamento)
GIOVEDÌ DELEGAZIONE CHIUSA

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 42 del 11/04/2024

RIUNIONE SABATO 13 APRILE IMPIEGO GIOVANI 2024/25. IL CRL INCONTRA I PRESIDENTI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE.....	3
SCADENZA 15/04/24 CORREZIONE CODICI FISCALI ATLETI E DIRIGENTI – TESSERAMENTI 2023.....	3
SCADENZA TERMINI PERENTORI DI ADEGUAMENTO STATUTI A.S.D. E S.S.D.....	4
<u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u>	4
<u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI</u>	5
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	5
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	5
<u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u>	6
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	6
3.2 SEGRETERIA	6
3.2.1 PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI UFFICIALI	6
3.2.7 SVINCOLI PER INATTIVITÀ ART. 109 DILETTANTI.....	6
3.2.10 APPROVAZIONE TORNEI – <i>LND</i>	6
<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	7
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	7
4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITÀ CALCIATORI SETTORE GIOVANILE	7
4.1.3 APPROVAZIONE TORNEI – <i>SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO</i>	7
4.2 ATTIVITÀ DI BASE DI COMPETENZA S.G.S.	7
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE.....	7
<u>5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE</u>	8
DISTRETTI - CALCIO E VALORE SOCIALE PER UNA (NUOVA) CULTURA SPORTIVA	8
APPROVAZIONE TORNEI PROVINCIALI	8
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2023-2024	10
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA ALLIEVI PROVINCIALI 2023-2024	10
S.G.S.: ATTIVITÀ DI BASE	11
ESORDIENTI E PULCINI.....	11
GRASSROOTS FESTIVAL – FASE PROVINCIALE 2023/2024	13

MATERIALE GIACENTE PRESSO LA DELEGAZIONE	14
6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	15
SECONDA CATEGORIA MILANO	15
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE	15
RISULTATI.....	15
GIUDICE SPORTIVO.....	15
TERZA CATEGORIA MILANO	17
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE	17
RISULTATI.....	17
GIUDICE SPORTIVO.....	18
JUNIORES UNDER 19 MILANO	20
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE	20
RISULTATI.....	20
GIUDICE SPORTIVO.....	20
ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MI-.....	22
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE	22
RISULTATI.....	22
GIUDICE SPORTIVO.....	23
ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI-.....	25
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE	25
RISULTATI.....	25
GIUDICE SPORTIVO.....	26
GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MI	29
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE	29
RISULTATI.....	29
GIUDICE SPORTIVO.....	30
GIOVANISSIMI PROV UNDER 14 -MI.....	31
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE	31
RISULTATI.....	32
GIUDICE SPORTIVO.....	33
ESORDIENTI PRIMAV. 9>9 I ANNO MI	34
GIUDICE SPORTIVO.....	34
ESORDIENTI 12ANNI 9v9 PRIM.-MI.....	36
GIUDICE SPORTIVO.....	36
PULCINI PRIMAV. 7>7 2 ANNO-MI-	37
GIUDICE SPORTIVO.....	37
PULCINI PRIM.7>7 I/II ANNO MI	38
GIUDICE SPORTIVO.....	38
PULCINI 9ANNI 7v7 PRIMAVERA-MI.....	39
GIUDICE SPORTIVO.....	39
7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	40
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	40
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	45
8. RETTIFICHE.....	48
RETTIFICHE A COMUNICATI PRECEDENTI.....	48
9. LEGENDA.....	48
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	48

RIUNIONE SABATO 13 APRILE IMPIEGO GIOVANI 2024/25. IL CRL INCONTRA I PRESIDENTI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Con C.U. n. 334 del 28.03.2024 la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, per i motivi indicati nel C.U. stesso, di non imporre vincoli sull'impiego di Giovani nella prossima Stagione, lasciando però all'autonomia dei singoli Comitati di stabilire regole alle proprie competizioni regionali.

Nel corso di trattazione dell'argomento è emersa in maniera unanime tra i Componenti del Consiglio Direttivo regionale l'opportunità di coinvolgere le Società in organico attuale delle due categorie per condividere valutazioni e riflessioni di chi è direttamente interessato al tema.

In argomento è stata fissata una riunione, in presenza, con tutti i Presidenti delle Società, con squadre attualmente iscritte in Eccellenza e Promozione, presso il **Salone del C.R. Lombardia in Via Pitteri 95/2 Milano per sabato 13.04.2024 alle ore 10.00.**

Per motivi organizzativi **si ricorda ai Presidenti interessati**, come da mail inviate agli indirizzi delle loro Società, di inviare conferma di presenza entro giovedì 11 aprile.

SCADENZA 15/04/24 CORREZIONE CODICI FISCALI ATLETI E DIRIGENTI – TESSERAMENTI 2023

Si informa che il Dipartimento per lo Sport, per il tramite della FIGC, ha comunicato a LND che il 15 Aprile 2024 scade il termine per comunicare i dati corretti relativi ai tesseramenti in capo a ciascuna ASD registrata al RASD e riferiti all'annualità 2023.

Il CRL in data 08/04/2024 ha inviato (da spedizionicrl@Ind.it) alle SOLE Società interessate una comunicazione su indirizzo mail ordinario censito indicando ad ognuna il/i codice/i fiscale/i da correggere.

A seconda che il C.F. riguardi un calciatore o un dirigente, si dovrà operare con le seguenti modalità:

1. se trattasi di DIRIGENTE: effettuare la correzione sul portale web dell'Anagrafe federale, attraverso una variazione organigramma (eliminando il dirigente inserendo la data di termine rapporto 01/04/2024 e reinserendolo con i dati corretti e data incarico 02/04/2024);
2. se trattasi di CALCIATORE: aprire una segnalazione (caso – TICKET) sul portale Società LND allegando copia leggibile di documento di identità e codice fiscale (fronte-retro).

Si informa che, a decorrere dalla sopra citata data del 15 aprile 2024 non sarà più possibile modificare il dato relativo ai tesseramenti per l'anno 2023 e qualora, sempre alla suddetta data, risultino nell'anno 2023 Enti con affiliazioni prive di tesseramenti, tali affiliazioni saranno eliminate dal RASD.

Per tale ragione tutte le Società Sportive sono tenute a correggere i propri dati entro e non oltre il giorno 11 aprile 2024, al fine di assicurare i tempi tecnici necessari per l'invio dei dati al RASD, da parte della FIGC.

SCADENZA TERMINI PERENTORI DI ADEGUAMENTO STATUTI A.S.D. E S.S.D.

Si ricorda che le Società hanno l'obbligo di adeguare i propri Statuti alle disposizioni della Riforma dello Sport **entro e non oltre il termine del 30.06.2024**, onde evitare la cancellazione dal R.A.S.D., con ogni conseguenza connessa ivi compresa l'impossibilità di ottenere il certificato di iscrizione al R.A.S.D. stesso.

Per poter procedere correttamente e nei tempi previsti, il Comitato Regionale Lombardia ha da tempo messo a disposizione delle Società:

- [vademecum adeguamento statuto v2-1](#)
- [check-list preliminare al deposito pratica \(versione agg. al 27.03.2024\)](#)
- [bozza Statuto tipo ASD-1](#)
- [bozza Statuto SSD senza distribuzione di utili](#)
- [bozza Statuto SSD con parziale distribuzione di utili](#)
- [bozza verbale Assemblea Straordinaria Modifica Statuto](#)
- [bozza Atto Costitutivo tipo ASD non riconosciuta](#)

(scaricabili dalla sezione Modulistica del sito crlombardia.it → Adeguamento Statuto – Riforma dello Sport)

A quanto sopra si aggiunge la possibilità di richiedere una verifica preventiva della bozza di Statuto da sottoporre all'Assemblea Soci inviando il documento allo Sportello Riforma del CRL (sportelloriforma.lombardia@lnd.it).

Si ricorda che una volta deliberato l'adeguamento statutario, **lo stesso andrà poi depositato nel termine del 30.06.2024** su Portale Anagrafe F.I.G.C. nell'apposita sezione pratiche, come da [indicazioni da seguire con "precisione/attenzione"](#).

Una volta depositato, si invitano le Società a seguire lo stato di avanzamento della pratica per verificare eventuali **richieste di integrazione** formulate dai vari uffici preposti al controllo (CRL -> LND -> FIGC).

Considerati i tempi di lavorazione delle singole pratiche, essendo peraltro la scadenza del 30.06.2024 ormai prossima, visti gli incombeni che devono essere necessariamente svolti, si **raccomanda** di procedere con sollecitudine, lasciandosi anche un ampio margine di tempo per poter integrare le pratiche laddove non fossero ritenute complete o idonee.

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

CU 341 - [CU dal n. 403/AA al n. 418/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale](#)

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12548-comunicato-ufficiale-n-341-cu-dal-n-403-aa-al-n-418-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

CU 342 - [Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - semifinali ritorno](#)

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12551-comunicato-ufficiale-n-342-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-semifinali-ritorno/file>

CU 343 - [CU dal n. 419/AA al n. 425/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale](#)

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12564-comunicato-ufficiale-n-343-cu-dal-n-419-aa-al-n-425-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

CU 344 - [CU dal n. 426/AA al n. 433/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale](#)

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12567-comunicato-ufficiale-n-344-cu-dal-n-426-aa-al-n-433-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

CU 345 - [CU n. 197/A FIGC - Nomina Collegio Arbitrale AIC - LND](#)

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12569-comunicato-ufficiale-n-345-cu-n-197-a-figc-nomina-collegio-arbitrale-aic-lnd/file>

CU 346 - [CU n. 198/A FIGC - Nomina Collegio Arbitrale AIAC - LND](#)

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12570-comunicato-ufficiale-n-346-cu-n-198-a-figc-nomina-collegio-arbitrale-aiac-lnd/file>

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 PUBBLICAZIONE PROSSIMI COMUNICATI UFFICIALI

Si rende nota la pubblicazione dei prossimi Comunicati Ufficiali:

- Martedì 16 aprile p.v.: Comunicato di Giustizia Sportiva categorie Calcio a 5 Serie C2 e Serie D;
- Giovedì 18 aprile p.v.: Comunicato Ufficiale ordinario;

Si invitano le Società a tenere monitorato il sito crlombardia.it per la pubblicazione di eventuali ed ulteriori Comunicati Ufficiali in considerazione delle abbreviazioni termini riguardanti la Giustizia Sportiva.

3.2.7 SVINCOLI PER INATTIVITÀ ART.109 DILETTANTI

SVINCOLI PER INATTIVITA' - **ACCOLTI**

2239700	PASQUINI ALESSIO	25/08/2007	US ALDINI SSD ARL
---------	------------------	------------	-------------------

3.2.10 APPROVAZIONE TORNEI – LND

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

N°	DENOMINAZIONE TORNEO	SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CODICE	DATA INIZIO
49057	12° TORNEO "MAURIZIO MOSCA" (JUNIORES PROV.)	A.C.D. MACALLESÌ 1927	23-F	25/05/2024
49066	12° TORNEO "MAURIZIO MOSCA" (JUNIORES REG. FEM.)	A.C.D. MACALLESÌ 1927	24-F	08/06/2024
49949	12° TORNEO "MAURIZIO MOSCA" (JUNIORES REG.)	A.C.D. MACALLESÌ 1927	34-F	08/06/2024

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.2 SVINCOLI PER INATTIVITA' CALCIATORI SETTORE GIOVANILE

SVINCOLI PER INATTIVITA' – **ACCOLTI**

3239833	BALICE FRANCESCO	03/03/2012	FCD RHODENSE SSDARL
---------	------------------	------------	---------------------

SVINCOLI PER INATTIVITA' – **RESPINTI**

3995518	MUNOZ CRUDO SARA	21/11/2011	ASD CITTA' DI OPERA
---------	------------------	------------	---------------------

MANCANZA REQUISITI PER L'APPLICABILITA' DELLO SVINCOLO RICHIESTO

4.1.3 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

N°	DENOMINAZIONE TORNEO	SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CATEGORIA		DATA INIZIO	DATA FINE
350	MEMORIAL CICCI COSTA	ACADEMY PROSESTO	N	P	04.05.24	-
356	12° MAURIZIO MOSCA	ACD MACALLESÌ 1927	R	A-G-E-P-PC-PA	11.05.24	23.06.24
367	1° PULCINO ORANGE	ALCIONE MILANO	P	P	13.04.24	-
370	ASSAGO PRO	GS ASSAGO	N	P-PC	27.04.24	-
371	DEL DEBUTTANTE	ACCADEMIA INTERN. CALCIO	N	P	01.05.24	-
372	ELITE WOMEN'S CUP	ACCADEMIA INTERN. CALCIO	N	G-E-P	12.05.24	-
374	LADIES SUMMER CUP	GS VILLA	N	E	18.05.24	25.05.24
377	MEMORIAL MATTEO SAVASTANO	ASD CASSINA CALCIO	N	P	19.05.24	25.05.24
381	FILIPPO BRIVIO	GS VILLA	R	A	06.05.24	15.06.24
382	GIOVANI PROMESSE	GS VILLA	R	G	12.05.24	08.06.24
383	TROFEO BIANCONERO	GS VILLA	R	A	13.05.24	16.06.24

TORNEO N° 273 8° CITTA' CASORATE PRIMO – SOCIETÀ AC CASORATE PRIMO :

POSTICIPATO DAL 10.03.24 AL 21.04.24

4.2 ATTIVITÀ DI BASE DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

In allegato al presente C.U. si pubblica CIRCOLARE SGS n° 33 FIGC Lombardia contenente le news relative al SGS FIGC Lombardia.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

DISTRETTI - CALCIO E VALORE SOCIALE PER UNA (NUOVA) CULTURA SPORTIVA

Si ringraziano le Società intervenute Lunedì 8 Aprile 2024 per il Secondo incontro relativo al progetto:

DISTRETTI - CALCIO e VALORE SOCIALE
PER UNA (NUOVA) CULTURA SPORTIVA

Il prossimo incontro si terrà nel mese di Maggio indicativamente Lunedì 13, seguiranno indicazioni.

APPROVAZIONE TORNEI PROVINCIALI

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti Tornei a carattere provinciale:

Cod.	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Data Inizio	Data Fine	Cat.
108	1° TROFEO NINI CAR ROSSO BLU	BUCCINASCO	11/05/24	09/06/24	Esor. II Anno Esor. I Anno Pul. II Anno Pul. I Anno PC PA
109	3° "ADOZIONI INTERNAZIONALI A DISTANZA"	REAL CRESCENZAGO	07/04/24	09/06/24	Esor. II Anno
110	SCHIAFFINO CUP - 130424	CENTRO SCHIAFFINO 1988	13/04/24		Esor. I Anno
111	VILLA CUP 140424	VILLA SSDARL	14/04/24		PC
112	BKUP 140424	SEDRIANO	14/04/24		PC
113	MILANESE TOURNAMENT	FOOTBALL C. MILANESE 1902	20/04/24	25/05/24	Esor. I Anno Pul. II Anno Pul. I Anno PC
114	BKUP 140424	SEDRIANO	21/04/24		Pul. I Anno
115	XXXIX G. MORI	COLOGNO	20/04/24	13/06/24	Eso Misti Pul Misti
116	CIMIANO FINALS 2024	CIMIANO CALCIO	21/04/24	09/06/24	Esor. II Anno Esor. I Anno Pul. II Anno Pul. I Anno PC PA
117	MORETTI ROSSOBLU	PRO NOVATE	13/04/24	14/04/24	Esor. II Anno Esor. I Anno Pul. II Anno Pul. I Anno PC PA
118	APRIL CUP	SEMPIONE HALF	20/04/24	21/04/21	U15 U14
119	SCHIAFFINO SPRING CUP	CENTRO SCHIAFFINO 1988	27/04/24		Pul. I Anno
120	XXXIX TORNEO G. MORI	COLOGNO	20/04/24	13/06/24	U17 U16 U15 U14

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIME PROVINCIALI 2023-2024

I sotto elencati giocatori, sono convocati per la gara amichevole:

Ritrovo: Mercoledì 17 Aprile 2024 - ore 15:00
Inizio ore 16:00

Presso: C.S. COMUNALE MACALLESÌ – CAMPO IN ERBA
Via Quintiliano, 46 Milano

MACALLESÌ – RAPPRESENTATIVA DEL. MILANO

Presentarsi muniti di indumenti personali di gioco e con

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite e-mail l.dubini@lnd.it la motivazione corredata da pezza giustificativa entro e non oltre Martedì 16 Aprile 2024 ore 15:00.

Per ulteriori necessità è possibile contattare il responsabile, signor Luigi Dubini (Cell 337-345445 – email l.dubini@lnd.it).

Si ricorda, che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell' Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle società che dei giocatori.

SOCIETÀ	GIOCATRICE	SOCIETÀ	GIOCATRICE
ASD LA BENVENUTA	NOSENZO SIRYA	MINERVA	GOLOMIDOVA POLINA
CITTA' DI OPERA	DELLAROSSA ANITA ELISA	RHODENSE	BENEDETTI IRENE COVA SOFIA RENNER VITTORIA SANTAMBROGIO MARTA
ESTERNO TRIESTINA	ROMAGNOLI FRANCESCA	SEDRIANO	BRUZZANO MAYLA LISSANDRON NATASHA PERNIGOTTI FEDERICA
FOOTBALL MILAN LADIES	MOUDABBIR SABRINE RASPINI CLAUDIA	TEAM SPORT	CALI ELENA FORMENTI IRENE
LEONE XII	COLLANTES KENDRA VERICAT CAMILLA	VILLAPIZZONE	MAGNAGHI DARIA MUGGIONE ILARY TAMBURINI CAROLINA

Dirigente accompagnatore: De Palma Giuseppe

Staff tecnico: Antonio Cimino, Ezio Colombo, Serena Chiosso

Si ringrazia la Società **MACALLESÌ** per la fattiva e preziosa collaborazione

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2023-2024

I sotto elencati giocatori, sono convocati per il torneo delle Province

Ritrovo: Martedì 16 Aprile 2024 - ore 15:00
Inizio gara ore 16:00

Presso: C.S. CARLO-DAVIDE-GIAMPIERO di SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV)
Via Vialone PAVIA

RAPPRESENTATIVA PAVIA-RAPPRESENTATIVA U15 MILANO

Presentarsi muniti di indumenti personali di gioco e con **DOCUMENTO DI IDENTITÀ**

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite e-mail l.dubini@lnd.it la motivazione corredata da pezza giustificativa entro e non oltre Lunedì 15 Aprile 2024 ore 15:00.

Per ulteriori necessità è possibile contattare il responsabile, signor Luigi Dubini (Cell 337-345445 – email l.dubini@lnd.it).

Si ricorda, che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell' Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle società che dei giocatori.

SOCIETÀ	GIOCATORE	SOCIETÀ	GIOCATORE
AUSONIA ACADEMY	ALLIEVI PIETRO	OPERA	ROBERTUCCI GABRIELE
BUCCINASCO	VACCA RAFFAELE	ORPAS	REKABI ILIYASS
CINISELLO	AVERSA MATTEO CORCIONE FRANCESCO	PALAUNO	BOSCHIERO FILIPPO BOTTINO LEONARDO
COB 91	TERENGI ENRICO ANGELO	QUINTO ROMANO	RUDELLIN GIACOMO
FC MILANESE	FRANCO DANIELE PUPPIN SAMUELE	ROGOREDO	PELLICCIOLI TOMMASO
GARIBALDINA	MERLO LEONARDO STROZZI GIORGIO	SEMPIONE HALF	GONDA JAIRO
MFA	BRUNI MATTEO	SESTO 2012	MANFRE MATTEO
OLIMPIC LIMBIATE	SOIMU MIHAI VITALI STEFANO		

Dirigente accompagnatore ufficiale: Sig. Dario Commisso

Dirigente accompagnatore: Sig. Paolo Respizzi

Tecnico I: Sig. Dario Maria Rivetti

Tecnico II: Sig. Antonio Cimino

Preparatore dei portieri: Sig. Ezio Colombo

Massaggiatore: Sig. Massimo Rimoldi

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA ALLIEVI PROVINCIALI 2023-2024

La convocazione sarà pubblicata tramite NEWS della Delegazione di Milano.

ESORDIENTI E PULCINI

REFERTI NON PERVENUTI / DATA RECUPERO WEEKEND 16/03-17/03 E 23/03-24/03

Vengono riportate le gare delle categorie Esordienti, Pulcini di cui non sono pervenuti referti o la data di recupero.

I documenti dovranno essere inoltrati (unico PDF) refertisgsdel.mi@Ind.it

entro Martedì 16 Aprile 2024 per non incorrere in sanzioni disciplinari.

Si ricorda che *“il referto compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli elenchi formazione squadra ed all'eventuale supplemento di referto, DEVE PERVENIRE alla Delegazione di MILANO entro e NON oltre la disputa della gara successiva. Inoltre, qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara e/o la data di recupero, saranno applicati i previsti provvedimenti disciplinari.”*

CAMPIONATO /3 ESORDIENTI 12anni 9v9 PRIM.-MI

GIRONE 01		DATA	ORA	
ALDINI S.S.D.AR.L.	ENOTRIA 1908 SSDARL	06/04/2024	16:40	9A
GIRONE 02		DATA	ORA	
BRESSO CALCIO S.R.L.	SS FRANCO SCARIONI 1925	06/04/2024	14:00	9A
GIRONE 08		DATA	ORA	STA
SANGIULIANO CVS A R.LSQ.B	REAL CRESCENZAGO	06/04/2024	15:45	9A
GIRONE 11		DATA	ORA	
TRIESTINA 1946 SQ.B	SESTO 2012 SQ.B	06/04/2024	15:30	9A
GIRONE 12		DATA	ORA	
RONDO DINAMO SQ.B	REAL MILANO SQ.B	06/04/2024	16:30	9A
SERENISSIMA S.PIO X SQ.B	CENTRO SCHUSTER SQ.B	07/04/2024	11:15	9A
GIRONE 13		DATA	ORA	
FRECCIA AZZURRA 1945	VILLAPIZZONE C.D.A. SQ.B	06/04/2024	17:30	9A
TRIESTINA 1946	CALCIO CORBETTA	06/04/2024	14:00	9A

CAMPIONATO 7E ESOR.NTI PRIMAVERA. 9>9 I anno MI

GIRONE 18		DATA		
SANGIULIANO CVS A R.L.	ASSAGO A.S.D.	07/04/2024	15:45	3A
VIGHIGNOLO	CIRCOLO GIOVANILE BRESSO	07/04/2024	15:00	5A
VIGHIGNOLO	SANGIULIANO CVS A R.L.	07/04/2024	15:00	9A
GIRONE 19		DATA		
FC VIGE MILANO A.S.D.	INTERNAZIONALE MILANOSQ.B	03/04/2024	18:30	5A
GIRONE 23		DATA		
CENTRO SCHUSTER SQ.B	J.CUSANO 1913	07/04/2024	16:30	9A
GIRONE 25		DATA		
ASSAGO A.S.D. SQ.B	FROG MILANO SQ.B	06/04/2024	16:00	9A
GIRONE 27		DATA		
SETTIMO MILANESE	CALCIO CLUB MILANO SQ.C	06/04/2024	14:45	9A
GIRONE 28		DATA		
RONDO DINAMO SQ.B	GARIBALDINA 1932	06/04/2024	15:00	9A

CAMPIONATO 7S PULCINI PRIMAVERA. 7>7 2 anno-MI-

GIRONE 33		DATA	ORA	
REAL MILANO	FRECCIA AZZURRA 1945	06/04/2024	15:30	9A
GIRONE 34		DATA	ORA	
ASSAGO A.S.D.	ALDINI S.S.D.AR.L. SQ.B	06/04/2024	14:30	9A
BARONA SPORTING 1971	SS FRANCO SCARIONI 19SQ.B	06/04/2024	15:15	9A
GIRONE 38		DATA	ORA	
NUOVA TREZZANO	LOMBARDIA 1 S.R.L.S.DSQ.B	06/04/2024	14:30	9A
GIRONE 39		DATA	ORA	
CB ACADEMY SSD ARL	FROG MILANO	07/04/2024	16:30	9A
GIRONE 41		DATA	ORA	
BRESSO CALCIO S.R.L.	ROZZANO CALCIO SRL SSSQ.C	06/04/2024	14:00	9A
GIRONE 42		DATA	ORA	
A.I.C.S. OLMI SSCD RL	VIGHIGNOLO SQ.D	06/04/2024	15:00	9A
GIRONE 44		DATA	ORA	
REAL MILANO SQ.B	REAL TREZZANO SQ.B	06/04/2024	14:15	9A
CB ACADEMY SSD ARL SQ.B	MELZO 1908	07/04/2024	14:30	9A
GIRONE 45		DATA	ORA	
ASSAGO A.S.D. SQ.B	TRIESTINA 1946 SQ.B	06/04/2024	16:00	9A
DEVILS	FORZA E CORAGGIO SQ.B	06/04/2024	15:00	9A
REAL MILANO SQ.C	FRECCIA AZZURRA 1945 SQ.B	06/04/2024	15:30	9A
VIGHIGNOLO SQ.C	SESTO 2012 SQ.B	07/04/2024	09:15	9A
GIRONE 46		DATA	ORA	
RONDINELLA A.S.D. 195SQ.B	SERENISSIMA S.PIO X SQ.B	06/04/2024	18:15	9A
TRIESTINA 1946	CINISELLO SQ.B	06/04/2024	17:00	9A
GIRONE 47		DATA	ORA	
RONDO DINAMO	PRO SESTO 1913 S.R.L.SQ.B	06/04/2024	14:00	9A

CAMPIONATO /1 PULCINI 9anni 7v7 PRIMAVERA-MI

GIRONE 48		DATA	ORA	
CENTRO SCHUSTER	ACCADEMIA INTERNAZIONALE	04/04/2024	19:00	8A
GIRONE 52		DATA	ORA	
CENTRO SCHUSTER SQ.B	SEDRIANO SQ.B	06/04/2024	16:15	9A
GIRONE 54		DATA	ORA	
DEVILS	ROMANO BANCO SQ.B	06/04/2024	15:00	9A
REAL MILANO	FRECCIA AZZURRA 1945	06/04/2024	15:30	9A
GIRONE 55		DATA	ORA	
BUCCINASCO	ACADEMY PRO SESTO ARL	06/04/2024	14:30	9A
GIRONE 56		DATA	ORA	
LOMBARDIA 1 S.R.L.S.DSQ.C	VILLAPIZZONE C.D.A.	06/04/2024	13:00	9A
GIRONE 57		DATA	ORA	
SERENISSIMA S.PIO X	CB ACADEMY SSD ARL	06/04/2024	14:15	9A
GIRONE 61		DATA	ORA	
BUCCINASCO SQ.B	FORZA E CORAGGIO SQ.B	06/04/2024	15:35	9A
RONDO DINAMO SQ.B	NIGUARDA CALCIO	06/04/2024	15:00	9A
GIRONE 62		DATA	ORA	
OSAL NOVATE SQ.B	ARDOR BOLLATE SQ.B	06/04/2024	10:30	9A

RONDO DINAMO	VISCONTINI SQ.B	06/04/2024	14:00	9A
--------------	-----------------	------------	-------	----

CAMPIONATO 7U PULCINI PRIM.7>7 I/II ANNO MI

GIRONE 64		DATA	ORA	
CALCIO CLUB MILANO	ALDINI S.S.D.AR.L.	06/04/2024	16:00	9A
NUOVA BOLGIANO	ALDINI S.S.D.AR.L. SQ.C	06/04/2024	14:00	9A
GIRONE 65		DATA	ORA	
NUOVA BOLGIANO SQ.B	LA SPEZIA CALCIO SQ.B	06/04/2024	15:30	9A
NUOVA CORMANO CALCIO	SAN GIULIANO CITY SSDARL	07/04/2024	14:30	9A
NUOVA BOLGIANO SQ.B	ORATORIO SAN GIUSEPPE	08/04/2024	18:30	2A

GARE NON DISPUTATE

Si ricorda che i referti devono essere inviati entro il martedì successivo alla gara tramite email in un unico PDF alla mail refertisgsdel.mi@lnd.it

Qualora la gara non venga disputata è necessario inviare una comunicazione “ entro il martedì successive alla gara” tramite email a del.milano@lnd.it mettendo in copia conoscenza l'altra Società, indicando:

- Categoria, comprensiva di girone
- Numero giornata (come riportato a calendario)
- Incontro
- **Data/Ora di recupero**

GRASSROOTS FESTIVAL – FASE PROVINCIALE 2023/2024

In allegato al **Comunicato Ufficiale Nr. 40** del **28/03/2024** sono pubblicati il Regolamento ed i referti relativi all'oggetto.

Prima Fase:

Da giocarsi entro il 21/04/2024.

MATERIALE GIACENTE PRESSO LA DELEGAZIONE

Si comunica alle Società sotto indicate che è disponibile materiale pronto per il ritiro a loro nome:

1908 CORSICO RD	ACADEMY PRO SESTO ARL	ACCADEMIA INTERNAZIONALE
ACCADEMIA MILANESE	ACCADEMIA MILANO CALCIO S	AFFORESE
AGRISPORT	ATLETICO SCHIAFFINO	AUSONIA 1931
C.O.B. 91	CALCIO CINISELLO SSD A RL	CALCIO LACCHIARELLA
CALVAIRATE	CASORATE PRIMO	CASSINA NUOVA
CB ACADEMY SSD ARL	CENTRO SCHUSTER	CESANO BOSCONI IDROSTAR
CINISELLO	CIRCOLO GIOVANILE BRESSO	CITTA DI OPERA
CUS LA STATALE	FATIMATRACCIA	FC PADERNO DUGNANO
FIVE TO SEVEN S.C.S.D.ARL	FOOTBALL CLUB SEDRIANO	FOOTBALL MILAN LADIES
FRECCIA AZZURRA 1945	GARIBALDINA 1932	GIANA ERMINIO
GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO	IPPOGRIFO MILANO EST	LOCATE
LOMBARDINA	MASSERONI MARCHESE SRL	MELZO 1908
MILANESE CORVETTO 1920ASD	MILANO FOOTBALL ACADEMY	MINERVA MILANO
NUOVA AMATESE CALCIO	NUOVA BOLGIANO	NUOVA TREZZANO
ORIONE	PALAZZOLO MILANESE	PIOLTELLESE 1967
POLISPORTEVENTI	POLISPORTIVA SAN VITTORE	QUARTOSPORT
REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	RHODENSE S.S.D.A.R.L.	ROMANO BANCO
RUGBIO SSD AR.L.	SANT'AMBROEUS F.C.	SANTANA RED DEVILS
SELECAO LIBERTAS CALCETTO	STELLA AZZURRA 56	SUPREMA ODB SCHIAFFINO
TEAMSPORT SRL	TRIAL ROZZANO A.S.D.	VELASCA
VERCELLESE 1926	VIGOR MILANO	VIRTUS ABBIATENSE
VIRTUS CESANO BOSCONI MP	ZIBIDO S.GIACOMO	

SECONDA CATEGORIA MILANO VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE P

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	13 R	NIGUARDA CALCIO	SAN GIORGIO		14:30	15:30	
14/04/2024	13 R	VIRES	POLISPORTIVA OR.PA.S.		18:30	17:30	
21/04/2024	14 R	POLISPORTIVA OR.PA.S.	COLOGNO		14:30	16:30	
21/04/2024	14 R	SERENISSIMA S.PIO X	J.CUSANO 1913		16:45	16:30	
28/04/2024	15 R	NIGUARDA CALCIO	SERENISSIMA S.PIO X		14:30	16:30	
28/04/2024	15 R	VIRES	ORATORIO MARIA REGINA ASD		18:30	17:30	

GIRONE Q

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	13 R	OSAL NOVATE	NEVADA CALCIO		18:15	15:30	COM."V.TORRIANI"N.2-(ERBA ART) NOVATE MILANESE VIA V.TORRIANI 6
21/04/2024	14 R	PERO S.S.D.A R.L.	CESANO BOSCONI IDROSTAR		15:00	18:00	
28/04/2024	15 R	BUCCINASCO	VISCONTINI		15:30	16:30	
28/04/2024	15 R	OSAL NOVATE	VIRTUS CORNAREDO		15:00	16:30	COM."V.TORRIANI"N.2-(ERBA ART) NOVATE MILANESE VIA V.TORRIANI 6

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE P - 12 Giornata - R				GIRONE Q - 12 Giornata - R			
ARDOR BOLLATE	- NIGUARDA CALCIO	1 - 4		CESANO BOSCONI IDROSTAR	- SANTANA RED DEVILS	0 - 3	
MACALLES 1927	- CUS BICOCCA SRL SSD	1 - 2		LEONE XIII SPORT	- OSAL NOVATE	3 - 2	
POLISPORTIVA OR.PA.S.	- S.GIORGIO LIMITO A.S.D.	2 - 1		NEVADA CALCIO	- BUCCINASCO	0 - 2	
RONDINELLA A.S.D. 1955	- AGRISPORT	2 - 1		PERO S.S.D.A R.L.	- IRIS 1914	1 - 1	
SAN CRISOSTOMO	- ORATORIO MARIA REGINA ASD	5 - 1		PRO NOVATE	- VILLAPIZZONE C.D.A.	1 - 1	
SAN GIORGIO	- J.CUSANO 1913	2 - 1		VERCELLESE 1926	- FATIMATRACCIA	1 - 3	
SERENISSIMA S.PIO X	- VIRES	5 - 1		VIRTUS CORNAREDO	- 1908 CORSICO RD	2 - 1	
STELLA AZZURRA 56	- COLOGNO	0 - 1		VISCONTINI	- VICTOR RHO	0 - 3	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 90,00 AGRISPORT

Per rissa fra propri calciatori e calciatori avversari

Euro 90,00 RONDINELLA A.S.D. 1955
Per rissa fra propri calciatori e calciatori avversari

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MULTARI SIMONE (ORATORIO MARIA REGINA ASD)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2024

MARSELLA ALESSANDRO (CESANO BOSCONI IDROSTAR)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PONTIGGIA UMBERTO (VISCANTINI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D AMBROSIO MAURO (COLOGNO)	PETRUCCI GABRIELE (RONDINELLA A.S.D. 1955)
ROZZI ENRICO (SERENISSIMA S.PIO X)	SPINELLI MATTEO CARLO (STELLA AZZURRA 56)
VITALI MARCO (VIRE)	

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BEN DHAFER MURATTE (AGRISPORT)

Per grave atto di violenza nei confronti di un avversario (Articolo 38 comma 1 del CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MEGLIOLI LUCA (AGRISPORT)

A fine gara si avvicinava minacciosamente verso un calciatore avversario dandogli violente spinte, inoltre indirizzava nei suoi confronti frasi ingiuriose. Si avvicinava poi a calciatori avversari reiterando nei loro confronti frasi ingiuriose.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZANCHI ANDREA (RONDINELLA A.S.D. 1955)

A fine gara si avvicinava minacciosamente verso un calciatore avversario dandogli violente spinte inoltre indirizzava nei suoi confronti frasi ingiuriose.

EL FIKI GAMIL (VERCELLESE 1926)

A fine gara rivolgeva all'Arbitro frase offensiva. Posizionatosi nei pressi degli spogliatoi teneva nei confronti del Direttore di gara un comportamento minaccioso e veniva trattenuto dai propri compagni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

RECALCATI ALESSIO (RONDINELLA A.S.D. 1955)	RIJILLO LORENZO (SANTANA RED DEVILS)
--	--------------------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANCHINA PAOLO (BUCCINASCO)	PELLEGRINO GIOVANNI (COLOGNO)
FATTORE MATTEO (CUS BICOCCA SRL SSD)	GENTILESCA ALESSIO (OSAL NOVATE)
MAGGI EMANUELE (PERO S.S.D.A R.L.)	CAIMI LORENZO (POLISPORTIVA OR.PA.S.)
KOCI ARMANDO (S.GIORGIO LIMITO A.S.D.)	CHIANCA SIMONE (SAN CRISOSTOMO)
LANDOLFI ALESSANDRO (1908 CORSICO RD)	

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ALLEGRETTI MATTEO (AGRISPORT)
VALASSINA ROBERTO (OSAL NOVATE)

CORRADO MATTEO (J.CUSANO 1913)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PROSPERI CHRISTIAN (AGRISPORT)
VYNOHRADOV PAVLO (COLOGNO)
SCOTTI ALESSANDRO UMBE (LEONE XIII SPORT)
CASELLA EMANUELE DONATO (MACALLESÌ 1927)
CANNELLA GIANLUCA (ORATORIO MARIA REGINA ASD)
SAVOLDI ALESSANDRO (POLISPORTIVA OR.PA.S.)
MONTANARI ALESSANDRO (SAN CRISOSTOMO)

TROIANO MARCO (ARDOR BOLLATE)
ARDIZZONI LORENZO (IRIS 1914)
CANTONI MATTEO (MACALLESÌ 1927)
GRANELLI GABRIELE (MACALLESÌ 1927)
CASTELLI LUCA (OSAL NOVATE)
VELLA ALESSANDRO (POLISPORTIVA OR.PA.S.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

ALBERTINI MATTIA (VERCELLESE 1926)

TERZA CATEGORIA MILANO VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/04/2024	15 R	PLAY TO GIVE	FC VIGE MILANO A.S.D.		18:45	18:15	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	13 R	ALDINI S.S.D.AR.L.	VELASCA		20:30	17:00	
14/04/2024	13 R	NOVELLA CALCIO	LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.		10:30	11:30	
21/04/2024	14 R	SEMPIONE HALF 1919	FORNARI SPORT		14:30	15:00	
28/04/2024	15 R	ALDINI S.S.D.AR.L.	VIRTUS SEDRIANO A.S.D.		20:30	17:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/04/2024	14 R	LOGEX FOOTBALL CLUBMILANO	NOVESE	21/04/2024	20:30	19:30	COMUNALE "G.BRERA" CAMPO1(E.A) PERO VIA GIOVANNI XXIII ^A ,6

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - R			
NUOVA AMATESE CALCIO	-	FORNARI SPORT	8 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			GIRONE B - 12 Giornata - R		
AL 2 SPORT	- VERMEZZO	3 - 2	ABANELLA MILANO	- NOVELLA CALCIO	0 - 6
ATLETICO MILANO DRAGONS	- VIRTUS CESANO BOSCONI MP	1 - 2	CALCIO BONOLA	- NUOVA AMATESE CALCIO	3 - 1
BAGGESE CALCIO	- PLAY TO GIVE	4 - 2	LA BENVENUTA	- FORNARI SPORT	12 - 0
FC VIGE MILANO A.S.D.	- VISCONTI	4 - 1	SEMPIONE HALF 1919	- AMBROSIANO DUGNANO	3 - 1
LACCHIARELLA	- CB ACADEMY SSD ARL	4 - 0	SUPREMA ODB SCHIAFFINO	- ALDINI S.S.D.ARL.	3 - 2
NUOVA BOLGIANO	- CAVALLINO BIANCO	0 - 1	VELASCA	- AURORA MILANO	2 - 2
SPORTING C.B.	- REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	2 - 1	VIGHI 1967	- MOJAZZA CALCIO	5 - 1
VICTORIA MMVII A.S.D.	- CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL	1 - 1	VIRTUS SEDRIANO A.S.D.	- LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.	3 - 2

GIRONE C - 12 Giornata - R		
DI.EFFE FOOTBALL ACADEMY	- FUTURA SEGRATE	9 - 0
GUNNERS MILANO	- LOGEX FOOTBALL CLUBMILANO	2 - 5
LUXTRA MR	- PIOLTELLESE 1967	2 - 2
MELZO 1908	- ATLETICO SESTO FC	10 - 0
(1) MFM UNITED A.S.D.	- ENOTRIA 1908 SSDARL	3 - 4
REAL CRESCENZAGO	- CITTA DI CINISELLO	3 - 2
SANT'AMBROEUS F.C.	- NOVESE	5 - 0
YOUSPORT - A.S.D. - A.P.S	- PIO XI SPERANZA	0 - 2

(1) - disputata il 06/04/2024

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPE TOMMASO (MFM UNITED A.S.D.)

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 70,00 LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.

Per comportamento gravemente minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 40,00 SEMPIONE HALF 1919

Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 20,00 LACCHIARELLA

per insufficiente segnatura del terreno di gioco

Euro 20,00 PLAY TO GIVE

per ritardata presentazione della squadra in campo

Euro 20,00 SEMPIONE HALF 1919

Per errata compilazione della distinta di gioco. Manca indicazioni titolari e riserve

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2024

FERRARI MAURIZIO (CB ACADEMY SSD ARL)
PRANDINI GIANLUIGI (SPORTING C.B.)

ALFANO MATTIA ANTONIO (PIO XI SPERANZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE TULLIO RICCARDO (REAL BASIGLIO MILANO 3 SS)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

FORGHIERI LUCIANO (REAL BASIGLIO MILANO 3 SS)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

MANCO PAOLO (REAL CRESCENZAGO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VIOLA ANDREA (LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.)

ZOTTA ROBERTO (SUPREMA ODB SCHIAFFINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPPARELLI FRANCESCO (AMBROSIANO DUGNANO)

CURRERI GIONATA (AURORA MILANO)

SPADAFORA LORENZO (CALCIO BONOLA)
MATTIA

FRASCHINI MASSIMO (CAVALLINO BIANCO)
ENRICO

MOYA RODRIGUEZ ALEXIS (FC VIGE MILANO A.S.D.)

CALIFANO FRANCESCO (FUTURA SEGRATE)

CAPUTO FILIPPO (NUOVA AMATESE CALCIO)

MILANO GIACOMO (PIO XI SPERANZA)

RUSSO DAVIDE (VIRTUS CESANO BOSCONI
MP)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VITTOLO RICCARDO (PIOLTELLESE 1967)

Al termine della partita veniva a contatto con un giocatore avversario spintonandolo ripetutamente e rivolgendo allo stesso giocatore frasi minacciose. Notificata l'espulsione veniva allontanato dai compagni di squadra

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GALLI ANDREA (AL 2 SPORT)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE MARINIS LORENZO (ATLETICO SESTO FC)

GARRUBBA FRANCESCO (CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL)

GAYE ASSAN (FC VIGE MILANO A.S.D.)

SCAVO BARTOLOMEO (GUNNERS MILANO)

MASALA NICOLO (PIOLTELLESE 1967)

ARETANO ANDREA (SEMPIONE HALF 1919)

FIGLIO MATTIA (SPORTING C.B.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ROMANO FILIPPO (VICONTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARGIULO GIORGIO (ALDINI S.S.D.ARL.)

CORTESE NICHOLAS (AMBROSIANO DUGNANO)

DE LUCA FRANCESCO (CAVALLINO BIANCO)

SIMONE GABRIELE (CAVALLINO BIANCO)

BIUSO SILIO (CITTA DI CINISELLO)

LOPES DE MENDONCA (LOGEX FOOTBALL
CLUBMILANO)

DEL ROSSO SEBASTIANO (MOJAZZA CALCIO)

LOPRETE LORENZO (NOVESE)

SANTILLAN ZAMBRANO (NUOVA BOLGIANO)
CARLOS JAIR

MAISTO LORENZO (REAL BASIGLIO MILANO 3 SS)

INSERAUTO SIMONE (REAL CRESCENZAGO)

STIGLIANO PAOLO (REAL CRESCENZAGO)

GALBANI SIMONE (SPORTING C.B.)

CALANDRA CLAUDIO NICOLA (SUPREMA ODB SCHIAFFINO)

GALLETTA LUIGI (VELASCA)

GBOPO TCHATCHOU DOUDO (VIRTUS CESANO BOSCONI
MP)

PETRILLI ANTONIO (VIRTUS CESANO BOSCONI
MP)

LOYOLA JEFFERSON EFREA (VIRTUS SEDRIANO A.S.D.)

JUNIORES UNDER 19 MILANO

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	12 R	AFFORESE	ASD RESURREZIONE SPORT		15:00		
13/04/2024	12 R	PALAZZOLO MILANESE	VILLAPIZZONE C.D.A.		15:00		
20/04/2024	13 R	ATLETICO SCHIAFFINO	ORIONE		18:00	19:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	12 R	LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.	AGRISPORT		16:15	18:00	
14/04/2024	12 R	MACALLESÌ 1927	RONDINELLA A.S.D. 1955	13/04/2024	11:00	15:00	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
BUCCINASCO	- IRIS 1914	1 - 0	AFFORESE	- ACCADEMIA INTERNAZIONALE	1 - 0
CALCIO MOTTESE	- CALCIO LACCHIARELLA	2 - 1	(1) ATLETICO SCHIAFFINO	- ASD RESURREZIONE SPORT	-
CESANO BOSCONI IDROSTAR	- ZIBIDO S.GIACOMO	3 - 1	C.O.B. 91	- CALCIO BONOLA	5 - 2
FRECCIA AZZURRA 1945	- CB ACADEMY SSD ARL	3 - 2	GARIBALDINA 1932	- SANT'AMBROEUS F.C.	1 - 0
NUOVA TREZZANO	- A.I.C.S. OLMI SSCD RL	1 - 2	PALAZZOLO MILANESE	- ORIONE	0 - 2
QUINTO ROMANO A.S.D.	- REAL TREZZANO	0 - 6	POLISPORTIVA OR.PA.S.	- VILLAPIZZONE C.D.A.	3 - 5
REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	- GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO	0 - 4	SEMPIONE HALF 1919	- OSAL NOVATE	6 - 1

(1) - disputata il 10/04/2024

GIRONE C - 11 Giornata - R		
AGRISPORT	- CITTA DI CINISELLO	2 - 2
CITTA DI OPERA	- NUOVA BOLGIANO	5 - 1
FATIMATRACCIA	- DRESANO	6 - 2
MACALLESÌ 1927	- REAL CRESCENZAGO	0 - 1
MEDIGLIESE	- CITTA DI RODANO	1 - 2
PIOLTELLESE 1967	- J.CUSANO 1913	1 - 2
RONDINELLA A.S.D. 1955	- LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.	1 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPUANO MARCO

(ACCADEMIA INTERNAZIONALE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARIOLI ALBERTO	(ACCADEMIA INTERNAZIONALE)	LAZZARI RICCARDO NICOLO	(AFFORESE)
ROMERO LOPEZ BRUCE ROBBIE	(J.CUSANO 1913)	PARENTE MARCO	(NUOVA TREZZANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

NEGRINI DIEGO (CALCIO MOTTESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELLI STEFANO	(CITTA DI RODANO)	KOELLEN CLAUDIO	(NUOVA BOLGIANO)
DIKA ANTHONY	(PALAZZOLO MILANESE)	WARNAKULASURIYA MA FLAVIO AROSH F	(PIOLTELLESE 1967)
GALLI LORENZO	(SANT'AMBROEUS F.C.)	GARGIULO LORENZO	(VILLAPIZZONE C.D.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BORDONI MASSIMILIANO (QUINTO ROMANO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SARTORELLI ANDREA	(ACCADEMIA INTERNAZIONALE)	VIZCARRA STEFANO XAVIER	(CALCIO LACCHIARELLA)
PEREGO UMBERTO	(CALCIO MOTTESE)	VIGO MARCO	(CALCIO MOTTESE)
FARINA ANDREA	(CB ACADEMY SSD ARL)	MELLONE ALESSANDRO	(CITTA DI CINISELLO)
PEZZI NICOLO LAPO	(CITTA DI OPERA)	MERA SOTOMAYOR GIANCARLO	(GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO)
BANDELLO LORENZO	(IRIS 1914)	ROCCA SIMONE	(MEDIGLIESE)
SERRA MATTEO	(POLISPORTIVA OR.PA.S.)	TRALLO MATTIA BRYAN	(POLISPORTIVA OR.PA.S.)
BOMPAROLA SIMONE	(REAL BASIGLIO MILANO 3 SS)	MATTIA ALESSANDRO	(SANT'AMBROEUS F.C.)
CHIEREGATO CRYSTAL GABRIEL	(SEMPIONE HALF 1919)	ZAFFELLI GABRIELE	(VILLAPIZZONE C.D.A.)

GARE DEL 10/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/ 4/2024 ATLETICO SCHIAFFINO - ASD RESURREZIONE SPORT

Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della società ASD RESURREZIONE SPORT nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, questo Giudice Sportivo, in applicazione degli articoli 54 e art.55 comma 1 delle N.O.I.F.

DELIBERA

a) di comminare alla Società ASD RESURREZIONE SPORT la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, penalizzando altresì la stessa di UN punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 commi 1 e 4 del C.G.S.;

b) di comminare alla Società ASD RESURREZIONE SPORT la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 -, in relazione alla categoria d'appartenenza, così come stabilita dalle decisioni ufficiali della L.N.D. - S.G.S per la stagione sportiva corrente, come pubblicato sul C.U. n. 6 del 28.08.2023.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ASD RESURREZIONE SPORT
(vedi delibera)

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ASD RESURREZIONE SPORT 1
(vedi delibera)

AMMENDA

Euro 200,00 ASD RESURREZIONE SPORT
(vedi delibera)

ALLIEVI PROVINC. UNDER 17 -MI- VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	AUSONIA ACADEMY	NUOVA BOLGIANO	14/04/2024	17:00	18:30	C.S."PAOLO BORSELLINO" CAMPO 1 PESCHIERA BORROMEO VIA CARDUCCI 10

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/04/2024	12 R	ARCA	FRECCIA AZZURRA 1945		10:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	11 R	AGRISPORT	AFFORESE		09:00	09:30	"A.C.CRESCENZAGO"(E.A) MILANO VIA TRASIMENO 25
14/04/2024	11 R	SEMPIONE HALF 1919	VILLAPIZZONE C.D.A.		16:30	11:00	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - R			
ARCA	- CESANO BOSCONI IDROSTAR	0 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
BARONA SPORTING 1971	- ROMANO BANCO SQ.B	14 - 0
FORZA E CORAGGIO	- AUSONIA ACADEMY	1 - 3
MACALLESI 1927	- ZIBIDO S.GIACOMO	0 - 0
NUOVA BOLGIANO	- BUCCINASCO	0 - 3
(1) VICTORIA MMVII A.S.D.	- CASORATE PRIMO	4 - 1

(1) - disputata il 06/04/2024

GIRONE B - 10 Giornata - R		
BAGGESE CALCIO	- VERCELLESE 1926	3 - 2
CALCIO BONOLA	- FRECCIA AZZURRA 1945	3 - 1
CESANO BOSCONI IDROSTAR	- ROMANO BANCO	1 - 2
QUINTO ROMANO A.S.D.	- ARCA	1 - 2
REAL TREZZANO	- LA SPEZIA CALCIO	4 - 1
TRISTINA 1946	- VIGOR MILANO SQ.B	3 - 1

GIRONE C - 10 Giornata - R		
AFFORESE	- J.CUSANO 1913	1 - 2
CIRCOLO GIOVANILE BRESCO	- VILLAPIZZONE C.D.A.	0 - 2
COLOGNO	- GARIBALDINA 1932	7 - 2
CUS BICOCCA SRL SSD	- CITTA DI CINISELLO	3 - 2
PALAUNO	- SEMPIONE HALF 1919	2 - 2
SESTO 2012	- AGRISPORT	1 - 1
VIGOR MILANO	- NIGUARDA CALCIO	5 - 4

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2024

ACQUISTAPACE DANIELE (CASORATE PRIMO)
GIOVANN

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONICELLI ALESSANDRO (VICTORIA MMVII A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUZIO AXEL (CASORATE PRIMO) SPANO SAMUELE (CASORATE PRIMO)
VASTOLA FRANCESCO (CASORATE PRIMO)

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 45,00 BAGGESE CALCIO
Per aver permesso l'accesso agli spogliatoi a persona estranea

Euro 20,00 SEMPIONE HALF 1919
Per errata compilazione della distinta di gioco. Manca indicazione titolari e riserve

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PARADISO MICHELE (CITTA DI CINISELLO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2024

BIZZARRI ERNESTO (SESTO 2012)

RIBOLDI MATTIA (SESTO 2012)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALINARDI EDOARDO (QUINTO ROMANO A.S.D.)
CANESI STEFANO (VIGOR MILANO)

ANGIO ALESSIO (VIGOR MILANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AHMED GABRIELE (AFFORESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VISAGGI LORENZO (AUSONIA ACADEMY)
ZELANTE THOMAS DANILO (ZIBIDO S.GIACOMO)

BONDURRI FRANCESCO (MACALLESÌ 1927)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MIRTO GABRIELE (FRECCIA AZZURRA 1945)
GHIDINI MANUEL (PALAUNO)
KRUGER ANDREA GUIDO (PALAUNO)
RIVA CARLO GABRIEL (SESTO 2012)
ERMINI LEONARDO FOLCO (VERCELLESE 1926)
ROVELLI IACOPO (VIGOR MILANO)

PEDROTTI ANDREA (J.CUSANO 1913)
GIANNELLI MATTIA (PALAUNO)
BORRERO ANGULO (SEMPIONE HALF 1919)
JOSHUA FELIPE
SUFFRITTI GIANLUCA (SESTO 2012)
DELLE CAVE GABRIELE (VIGOR MILANO)

GARE DEL 10/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLIANO NICOLO (ARCA)

ALLIEVI PROVINC. UNDER 16 -MI- VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RECUPERO PROGRAMMATO

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/04/2024	10 R	FRECCIA AZZURRA 1945	MILANO FOOTBALL ACADEMY	06/04/2024	20:00	16:00	CENTRO SPORT.COMUNALE CAMPO 2 GAGGIANO VIA GRAMSCI 36

GARA VARIATA

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	ATLETICO ALCIONE SSD ARL	AFFORESE		15:00	17:30	
13/04/2024	11 R	POLISPORTIVA OR.PA.S.	VISCONTINI		18:00	16:00	

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	11 R	SESTO 2012	C.O.B. 91	13/04/2024	10:45	12:30	

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	11 R	SESTO 2012 SQ.B	RONDO DINAMO	13/04/2024	20:00	12:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 6 Giornata - R			
NIGUARDA CALCIO	- CENTRO SCHUSTER	3 - 8	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 9 Giornata - R			
SANGIULIANO CVS A R.L.	- LA SPEZIA CALCIO	-	D
TRIAL ROZZANO A.S.D.	- ZIBIDO S.GIACOMO	0 - 1	Y

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 10 Giornata - R			
BAGGIO SECONDO	- REAL TREZZANO	1 - 3	
(1) BUCCINASCO	- SPORTING C.B.	6 - 4	
(1) CALCIO LACCHIARELLA SQ.B	- A.I.C.S. OLMI SSCD RL	2 - 1	
IRIS 1914	- ROMANO BANCO	2 - 5	
ORIONE	- TRIESTINA 1946	3 - 0	

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE E - 10 Giornata - R			
(1) AFFORESE	- POLISPORTIVA OR.PA.S.	0 - 2	
GARIBALDINA 1932	- ATLETICO ALCIONE SSD ARL	2 - 1	
PRO NOVATE	- VIGOR MILANO	1 - 4	
VILLAPIZZONE C.D.A.	- CALCIO BONOLA	0 - 11	
VISCONTINI	- ACCADEMIA MILANO CALCIO S	1 - 5	

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE F - 10 Giornata - R		
C.O.B. 91	- NIGUARDA CALCIO	8 - 0
CIRCOLO GIOVANILE BRESSO	- SESTO 2012	3 - 1
(1) CITTA DI BRUGHERIO SQ.B	- CENTRO SCHUSTER	5 - 2
(1) J.CUSANO 1913	- OLYMPIQUE LIMBIATE ASD	11 - 1
(1) RONDINELLA A.S.D. 1955	- COLOGNO	9 - 1

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE G - 10 Giornata - R		
(1) AGRISPORT	- FOOTBALL C. MILANESE 1902	3 - 3
CITTA DI SEGRATE	- SESTO 2012 SQ.B	2 - 0
REAL CRESCENZAGO	- MILANESE CORVETTO 1920ASD	2 - 2
REAL MILANO	- MACALLES 1927	4 - 2
RONDO DINAMO	- ROGOREDO 1984 A.S.D.	2 - 2

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE H - 10 Giornata - R		
CB ACADEMY SSD ARL	- CALCIO LACCHIARELLA	4 - 0
(1) DEVILS	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	0 - 3
FORZA E CORAGGIO	- FATIMATRACCIA	2 - 1
FROG MILANO	- SANGIULIANO CVS A R.L.	2 - 2
ZIBIDO S.GIACOMO	- REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	3 - 2

(1) - disputata il 07/04/2024

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 4/2024 SANGIULIANO CVS A R.L. - LA SPEZIA CALCIO

Dal referto di gara si rileva che l'Arbitro, dopo essere giunto all'impianto comunale designato per la disputa della gara SANGIULIANO CVS A R.L. - LA SPEZIA CALCIO, alle ore 19,40 iniziava l'ispezione del terreno di gioco. Fin da subito rilevava la presenza di grosse pozzanghere e la totale mancanza di tutte le linee del campo (perimetrali, mediana, di porta e area grande). Faceva allora presente al Dirigente responsabile della Società SANGIULIANO di ripristinare la regolare segnatura del terreno di gioco.

Alle ore 20.30 (orario di inizio della gara) il terreno non era ancora in condizioni adeguate e veniva pertanto comunicato alle due squadre che, come da regolamento, si sarebbe atteso un tempo di gioco per far regolarizzare le linee ed il terreno. Alle ore 21,10 (dopo un tempo di gioco) il problema non era stato risolto in maniera adeguata in quanto le uniche linee rifatte erano quelle riguardanti la porta, ma mancavano totalmente le linee perimetrali e la linea mediana.

Pertanto, l'Arbitro, giudice unico sulla praticabilità del campo di gioco, comunicava alle due squadre che la gara non poteva essere disputata.

Per quanto sopra, questo Giudice Sportivo **DELIBERA**

a) di comminare alla società SANGIULIANO CVS A R.L. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del C.G.S., in quanto la società ospitante è oggettivamente responsabile della mancata disputa della gara dovendo garantire la regolare disponibilità del campo di gioco per la disputa delle gare del proprio campionato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SANGIULIANO CVS A R.L.
(vedi delibera)

AMMENDA

Euro 50,00 TRIAL ROZZANO A.S.D.

Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 30,00 SANGIULIANO CVS A R.L.

Per comportamento minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2024

TRAVERSARI MAURIZIO (SANGIULIANO CVS A R.L.)

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ATLETICO ALCIONE SSD ARL

Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 20,00 VISCONTINI

Per errata compilazione della distinta di gioco. Manca indicazione titolari e riserve

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2024

MASERA MARCO (CIRCOLO GIOVANILE BRESSO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2024

NUNES DA SILVA JUN
ANSELMO (TRIESTINA 1946)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2024

COSCELLI LUCA GINO (FROG MILANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLINI MARCO (PRO NOVATE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPUTO ANGELO (TRIESTINA 1946) LORUSSO ALESSANDRO (TRIESTINA 1946)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAGLIANI ALESSIO (GARIBALDINA 1932) BALDESCHI THOMAS (REAL BASIGLIO MILANO 3 SS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUSSI FRANCESCO (ATLETICO ALCIONE SSD ARL)

A fine gara rivolgeva al Direttore di gara frasi offensive e scagliava violentemente il pallone a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MUSINA MARCO ANDREA (REAL CRESCENZAGO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARDIZZOIA MANFREDI (BAGGIO SECONDO) BRAMBILLA CHRISTIAN (CALCIO LACCHIARELLA)

VACCARO GIACOMO (IRIS 1914)
MAZZA DANIELE EDOARDO (SESTO 2012 SQ.B)

VENERONI SAMUELE (REAL MILANO)
SARONNI PIETRO (VIGOR MILANO)

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 OLYMPIQUE LIMBIATE ASD
Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 20,00 TRIAL ROZZANO A.S.D.
per mancanza cartelli numerati per la sostituzione calciatori

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2024

MAZZONI DEMIS (OLYMPIQUE LIMBIATE ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BONIARDI ALEJANDRO (BUCCINASCO)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

REMAGNI RICCARDO (BUCCINASCO)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI BARI THOMAS (OLYMPIQUE LIMBIATE ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTI LUCA (CITTA DI BRUGHERIO SQ.B)

GIOVANISSIMI PROV. UNDER 15-MI

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

RECUPERO PROGRAMMATO

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/04/2024	7 R	LOCATE	CITTA DI OPERA	10/03/2024	20:00	10:00	C.S.COMUNALE G.FERRARI-CAMPO 2 LOCATE DI TRIULZI VIA CARSO,2
11/04/2024	7 R	MACALLES 1927	LA SPEZIA CALCIO	10/03/2024	17:00	11:00	

GARA VARIATA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	11 R	PALAUNO	BAGGIO SECONDO		11:30	16:30	C.S.COMUNALE "VITT.POZZO"-E.A. MILANO VIA POZZOBONELLI 4

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	CALCIO BONOLA	SETTIMO MILANESE	14/04/2024	18:00	11:30	
14/04/2024	11 R	QUARTOSPORT	BAGGESE CALCIO		09:00		CAMPO "R.ZOPPINI"- E.A. MILANO VIA ARTURO GRAF, 4

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	11 R	NUOVA CORMANO CALCIO	SPERANZA PRIMULE A.S.D.PS		09:30	11:00	
14/04/2024	11 R	OSAL NOVATE	ARDOR BOLLATE		09:30	10:30	C.S."VILLAPIZZONE(E.A) MILANO VIA PERIN DEL VAGA 11

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	CINISELLO	SESTO 2012	14/04/2024	17:00	09:30	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 6 Giornata - R			
MACALLES 1927	-	LOCATE	D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 7 Giornata - R			
RONDO DINAMO	-	CITTA DI SEGRATE	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			GIRONE B - 10 Giornata - R		
ARCA	- ROSATESE	2 - 3	BAGGESE CALCIO	- PREGNANESE	2 - 3
BAGGIO SECONDO	- VICTORIA MMVII A.S.D.	4 - 0	SETTIMO MILANESE	- QUINTO ROMANO A.S.D.	0 - 7
(1) CASORATE PRIMO	- PALAUNO	0 - 2	VIGHIGNOLO	- CALCIO BONOLA	5 - 2
FRECCIA AZZURRA 1945	- A.I.C.S. OLMI SSCD RL	2 - 7	VILLAPIZZONE C.D.A.	- VICTOR RHO	7 - 0
NUOVA TREZZANO	- ROMANO BANCO	0 - 6	VISCONTINI	- QUARTOSPORT	0 - 9
TRIESTINA 1946	- IRIS 1914	0 - 0			

(1) - disputata il 06/04/2024

GIRONE C - 10 Giornata - R			GIRONE D - 10 Giornata - R		
ARDOR BOLLATE	- NUOVA CORMANO CALCIO	6 - 1	CITTA DI SEGRATE	- REAL CRESCENZAGO	2 - 1
C.O.B. 91	- AFFORESE	5 - 1	CUS BICOCCA SRL SSD	- CINISELLO	0 - 2
CIRCOLO GIOVANILE BRESSO	- GARIBALDINA 1932	2 - 2	POLISPORTIVA OR.PA.S.	- CENTRO SCHUSTER	2 - 3
SEMPIONE HALF 1919	- OSAL NOVATE	7 - 2	REAL MILANO	- AGRISPORT	3 - 1
(1) SPERANZA PRIMULE A.S.D.PS	- FC PADERNO DUGNANO	0 - 3	ROGOREDO 1984 A.S.D.	- SERENISSIMA S.PIO X	1 - 5
VIGOR MILANO	- OLYMPIQUE LIMBIATE ASD	5 - 0	SESTO 2012	- RONDO DINAMO	2 - 3

(1) - disputata il 06/04/2024

GIRONE E - 10 Giornata - R		
CITTA DI OPERA	- TRIAL ROZZANO A.S.D.	0 - 4
FIVE TO SEVEN S.C.S.D.ARL	- LA SPEZIA CALCIO	3 - 0
FORZA E CORAGGIO	- MACALLES 1927	2 - 2
LOCATE	- FOOTBALL C. MILANESE 1902	0 - 8
SANGIULIANO CVS A R.L.	- MILANO FOOTBALL ACADEMY	0 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CATTEDRI MATTEO (PALAUNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROPERTI LEONARDO (CASORATE PRIMO)

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 OLYMPIQUE LIMBIATE ASD

Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dei dirigenti

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANSALDI JACOPO

(SESTO 2012)

BURZO VINCENZO CRISTI

(TRIAL ROZZANO A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

STRAINI MANUELE

(AGRISPORT)

CAMPO FEDERICO

(FORZA E CORAGGIO)

ROCHIRA EDOARDO MARIA

(VISCANTINI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOTTURI SIMONE

(BAGGIO SECONDO)

FARINA GABRIELE MARIA

(CENTRO SCHUSTER)

MARTINEZ GIOVANNI

(CIRCOLO GIOVANILE BRESSO)

CARDILLO NICOLAS

(OSAL NOVATE)

MACRI THOMAS

(POLISPORTIVA OR.PA.S.)

VOLPE MATTEO

(REAL MILANO)

GIOVANISSIMI PROV UNDER 14 -MI VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	MILAN SPA *FCL*	REAL TREZZANO		14:00	16:00	

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/04/2024	11 R	CALCIO CORBETTA	A.I.C.S. OLMI SSCD RL	13/04/2024	10:30	14:30	

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	OSAL NOVATE	GARIBALDINA 1932		18:00	17:30	C.S.VILLAPIZZONE(E.A) MILANO VIA PERIN DEL VAGA 11

GIRONE I

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	BOVISIO MASIAGO	CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL		18:00	09:30	

GIRONE L

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	FUTURA SEGRATE	COLOGNO		14:30	16:30	
13/04/2024	11 R	REAL MILANO	AGRISPORT		16:30	09:30	

GIRONE N

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/04/2024	11 R	ROGOREDO 1984 A.S.D.	FATIMATRACCIA		14:30		

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE I - 6 Giornata - R			
NIGUARDA CALCIO	- LOMBARDINA	0 - 10	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 10 Giornata - R			
BAGGESE CALCIO	- IRIS 1914	1 - 0	
FIVE TO SEVEN S.C.S.D.ARL	- MILANO FOOTBALL ACADEMY	0 - 3	
LEONE XIII SPORT	- BUCCINASCO	1 - 3	
ORIONE	- ROMANO BANCO	1 - 4	
PALAUONO	- MILAN SPA	4 - 2	
(1) REAL TREZZANO	- CESANO BOSCONI IDROSTAR	0 - 2	

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE G - 10 Giornata - R			
A.I.C.S. OLMI SSCD RL	- VISCONTINI	4 - 0	
BAGGIO SECONDO	- VILLAPIZZONE C.D.A.	2 - 0	
SEDRIANO	- SEMPIONE HALF 1919	1 - 2	
TRIESTINA 1946	- CALCIO CORBETTA	5 - 3	
VIGHIGNOLO	- SETTIMO MILANESE	1 - 2	

GIRONE H - 10 Giornata - R			
AFFORESE	- C.O.B. 91	2 - 5	
(1) BOLLATESE	- BARANZATESE 1948	0 - 13	
GARIBALDINA 1932	- BRESCO CALCIO S.R.L.	2 - 3	
PALAZZOLO MILANESE	- ARDOR BOLLATE	1 - 7	
PRO NOVATE	- OSAL NOVATE	0 - 0	
SUPREMA ODB SCHIAFFINO	- OLYMPIQUE LIMBIATE ASD	2 - 3	

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE I - 10 Giornata - R			
CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL	- CUS BICOCCA SRL SSD	15 - 1	
CINISELLO	- VILLA S.S.D.R.L.	0 - 4	
CIRCOLO GIOVANILE BRESCO	- POLISPORTIVA OR.PA.S.	5 - 2	
INTERNAZIONALE MILANO SPA	- NIGUARDA CALCIO	13 - 0	
J.CUSANO 1913	- BOVISIO MASIAGO	2 - 2	
SERENISSIMA S.PIO X	- LOMBARDINA	0 - 1	

GIRONE L - 10 Giornata - R			
(1) AGRISPORT	- FUTURA SEGRATE	2 - 2	
(1) CENTRO SCHUSTER SQ.B	- PIOLTELLESE 1967	3 - 1	
COLOGNO	- RONDO DINAMO	1 - 3	
(1) MELZO 1908	- REAL MILANO	0 - 7	
PIO XI SPERANZA	- REAL CRESCENZAGO	0 - 2	
RONDINELLA A.S.D. 1955	- CITTA DI SEGRATE	1 - 4	

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE M - 10 Giornata - R			
(1) ASSAGO A.S.D.	- VICTORIA MMVII A.S.D.	8 - 0	
REAL BASIGLIO MILANO 3 SS	- ROSATESE	1 - 3	
TRIAL ROZZANO A.S.D.	- FROG MILANO	3 - 2	
ZIBIDO S.GIACOMO	- CASORATE PRIMO	7 - 0	

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE N - 10 Giornata - R			
CALVAIRATE	- BARONA SPORTING 1971	4 - 1	
CITTA DI OPERA	- AUSONIA ACADEMY	1 - 3	
(1) FATIMATRACCIA	- FOOTBALL C. MILANESE 1902	0 - 4	
(1) FC VIGE MILANO A.S.D.	- NUOVA BOLGIANO	2 - 4	
FORZA E CORAGGIO	- LA SPEZIA CALCIO	11 - 0	
ROGOREDO 1984 A.S.D.	- SANGIULIANO CVS A R.L.	0 - 0	

(1) - disputata il 07/04/2024

GIRONE O - 10 Giornata - R			
(1) CIMIANO CALCIO S.S.D. ARL	- CALCIO CORBETTA SQ.B	14 - 1	
FROG MILANO SQ.B	- CENTRO SCHUSTER	1 - 2	
LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.	- CALCIO CLUB MILANO	3 - 4	
(1) PALAUONO SQ.B	- SESTO 2012	0 - 5	
SERENISSIMA S.PIO X SQ.B	- AFFORESE SQ.B	3 - 0	
VIGOR MILANO	- SANGIULIANO CVS A R.LSQ.B	6 - 1	

(1) - disputata il 07/04/2024

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE I - 11 Giornata - R			
POLISPORTIVA OR.PA.S.	- INTERNAZIONALE MILANO SPA	-	R

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.

Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

Euro 20,00 ARDOR BOLLATE

per mancanza cartelli numerati per la sostituzione calciatori

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2024

FULGIDO PASQUALINO (SUPREMA ODB SCHIAFFINO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2024

ZAULI CARLO MANLIO RA (TRIAL ROZZANO A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARTURAN RICCARDO (SUPREMA ODB SCHIAFFINO)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BACCALINI TITO (AFFORESE SQ.B)

TEDESCO EDOARDO

(LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.)

SCARPA GABRIELE (NIGUARDA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARMETTA DIEGO

(CIRCOLO GIOVANILE BRESSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RONCAGLIA JOEL

(LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D.)

DE PONTI YVES

(OLYMPIQUE LIMBIATE ASD)

OCHI HAMZA

(SEMPIONE HALF 1919)

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 REAL TREZZANO

Per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D AMBROSIO LORENZO
FRANCES

(FC VIGE MILANO A.S.D.)

GOGREMIS DORUK

(MELZO 1908)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KHALIL AHMED

(NUOVA BOLGIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AMBROSIO LORENZO
FRANCES

(FC VIGE MILANO A.S.D.)

RIPANI FRANCESCO

(NUOVA BOLGIANO)

ESOR.NTI PRIMAV. 9>9 I anno MI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 ALCIONE MILANO SSD A SQ.B

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 17

Euro 15,00 VIGOR MILANO SQ.B

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 23

GARE DEL 16/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 ALCIONE MILANO SSD A RL

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 16

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 ARCA

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 26

Euro 15,00 LEONE XIII SPORT

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 16

GARE DEL 23/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 BARONA SPORTING 1971

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 16

Euro 15,00 CALCIO CLUB MILANO SQ.C

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 27

Euro 15,00 GARIBALDINA 1932

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 28

Euro 15,00 TRIESTINA 1946

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 27

ESORDIENTI 12anni 9v9 PRIM.-MI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 TRIESTINA 1946 SQ.B
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 11

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 VICTORIA MMVII A.S.D.
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 14

GARE DEL 23/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 ARDOR BOLLATE
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 6

Euro 15,00 BAGGESE CALCIO SQ.B
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 13

Euro 15,00 CALCIO CLUB MILANO
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 2

GARE DEL 24/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 MILANO FOOTBALL ACADESQ.B

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 2

Euro 15,00 VICTORIA MMVII A.S.D.

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 14

Euro 15,00 VIGHIGNOLO SQ.B

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 10

PULCINI PRIMAV. 7>7 2 anno-MI- GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 CALCIO CLUB MILANO SQ.C

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 38

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 FORZA E CORAGGIO

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 36

GARE DEL 23/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 ALCIONE MILANO SSD A RL

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 32

Euro 15,00 CALCIO CLUB MILANO
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 33

Euro 15,00 LOMBARDIA 1 S.R.L.S.DSQ.D
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 42

Euro 15,00 MELZO 1908
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 44

Euro 15,00 PRO NOVATE
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 37

GARE DEL 24/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 NUOVA TREZZANO
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 38

PULCINI PRIM.7>7 I/II ANNO MI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 CALCIO CLUB MILANO
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 64

GARE DEL 23/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 BRESSO CALCIO S.R.L.
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 64

PULCINI 9anni 7v7 PRIMAVERA-MI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. DAVANZO Fabio Daniele, assistito dal rappresentante A.I.A., SANTRONE Mariano, e dei sostituti Giudice Sportivo, PORTALUPI Franco Emilio - NOVELLI Ugo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 10/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 LEONE XIII SPORT SQ.B
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 55

GARE DEL 16/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 ALCIONE MILANO SSD A RL
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 48

Euro 15,00 ALCIONE MILANO SSD A SQ.B
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 50

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 DEVILS
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 54

Euro 15,00 GARIBALDINA 1932
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 60

GARE DEL 23/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 BOLLATESE
per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 60

Euro 15,00 CALCIO CLUB MILANO

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 49

Euro 15,00 CALCIO CLUB MILANO SQ.B

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 50

Euro 15,00 SUPREMA ODB SCHIAFFINO

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 53

7. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Riunione del 2 aprile 2024

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Paolo Modugno (Vicepresidente), Avv. Aldo Bissi (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società F.C. LAVENO MOMBELLO – Campionato Eccellenza Femm. – Girone A

GARA del 24.03.2024 – F.C. LAVENO MOMBELLO – POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO

C.U. n. 63 del C.R.L. datato 28.03.2024

La società **F.C. LAVENO MOMBELLO** ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. di 1° Grado ha comminato (i) la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive nei confronti della calciatrice DE LUCA GRAZIELLA GIADA per condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e (ii) la sanzione dell'inibizione sino al 22.05.2024 nei confronti del dirigente TALAMONA PAOLO, per avere questi riportato per iscritto a fine partita accuse nei confronti del direttore di gara sul foglio notizie, nonostante l'Arbitro avesse invitato il dirigente a segnalare su altro foglio le proprie rimostranze.

La F.C. LAVENO MOMBELLO osserva nel proprio reclamo che l'Arbitro avrebbe equivocato le parole offensive proferite dalla calciatrice DE LUCA GRAZIELLA GIADA, che pur se effettivamente pronunciate sarebbero state rivolte ad altra calciatrice con cui stava avendo una discussione e non nei confronti del Direttore di gara.

Quanto invece al dirigente TALAMONA PAOLO, la reclamante osserva come lo stesso si sia visto costretto a riportare sul foglio notizie quanto avvenuto nel corso dell'incontro, poiché numerose giocatrici della squadra gli avevano segnalato ripetute e gravi frasi offensive a loro proferite dall'Arbitro stesso, analiticamente riportate all'interno del reclamo stesso. Non sarebbe, invece, veritiero che l'Arbitro abbia invitato il dirigente a riportare altrove le proprie rimostranze, tanto che lo stesso si è sentito in obbligo di scrivere a sua volta sul lato del foglio notizie di fine gara negando che tali offese siano state pronunciate. In conclusione, richiede l'annullamento di entrambe le squalifiche.

Per l'udienza, questa Corte richiedeva all'Arbitro un supplemento di rapporto rispetto a quanto avvenuto nel corso dell'incontro, pervenuto il 2/4/2024 e acquisito in atti.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello

OSSERVA

Preliminarmente, va dato atto che il presente reclamo è soggetto all'abbreviazione dei termini di cui al C.U. FIGC n. 156/A del 2/2/2024 e che la reclamante, dopo aver tempestivamente presentato preannuncio di reclamo in data 28/3/2024 (ore 20:20 – termine ore 24:00), ha ricevuto gli atti di gara – debitamente richiesti con il preannuncio – il giorno successivo, 29/3/2024, alle ore 10:44 (cfr. relativa comunicazione PEC). Il reclamo è stato poi formalmente presentato sempre con PEC in data 29/3/2024, alle ore 20:48, teoricamente dopo lo spirare del termine previsto dalla normativa applicabile, laddove questa, ad un esame letterale, sembrerebbe fissare tale termine alle ore 11:00 "del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti" richiesti.

Considerato, tuttavia, il momento in cui il referto è stato ricevuto (ore 10:44 del 29/3/2024), risulterebbe del tutto irragionevole assumere che la società fosse onerata di predisporre e presentare il reclamo in 16 minuti, entro le ore 11 del giorno stesso. Di conseguenza, pur nel rispetto dei principi alla base dell'abbreviazione termini applicabile alle ultime giornate di campionato, onde attribuire alla normativa applicabile un

significato conforme ai canoni di ragionevolezza, equità e soprattutto al diritto di difesa, che si esplica anche nel rispetto del diritto al contraddittorio, si ritiene che tale norma debba essere interpretata nel senso che il termine entro cui presentare il reclamo sia quello delle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui sono stati ricevuti gli atti di gara richiesti, termine che in questo caso è stato senza dubbio rispettato e che rende quindi il reclamo ammissibile e ritualmente depositato.

Ciò premesso, nel merito va ricordato che ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere in alcun modo messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro in relazione ai fatti accaduti (sez. IV, decisione n. 55/2020; v. anche decisione n. 0007/CFA, sez. IV, 16 ottobre 2019).

Su tali basi, non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla posizione della calciatrice DE LUCA GRAZIELLA GIADA. Infatti, l'Arbitro ha confermato a Questa Corte di aver chiaramente sentito le parole ingiuriose pronunciate dalla calciatrice e di essere certo che le stesse fossero a lui rivolte. Per questo motivo, deve trovare applicazione l'art. 36 CGS, che per condotte di questo tipo, a seguito dell'inasprimento delle sanzioni introdotto lo scorso Aprile 2023, prevede la sanzione minima della squalifica per n. 4 giornate di gara.

Quanto, invece, al dirigente TALAMONA PAOLO, la condotta così come descritta all'interno del referto di gara e del resto riconosciuta dalla stessa reclamante nei suoi connotati essenziali appare senz'altro censurabile, laddove il dirigente ha contravvenuto alle indicazioni del Direttore di gara e con atteggiamento non corretto ha riportato le proprie doglianze scritte sul foglio notizie (c.d. "rapportino"), che ha evidentemente altra funzione, invece di fare uso, come avrebbe dovuto, di separati documenti o comunicazioni formali.

Ciò posto, dalla stessa analisi del referto non emerge nel comportamento del TALAMONA alcun profilo minatorio, offensivo o irrispettoso che possa giustificare una sanzione così severa come quella applicata dal G.S., sicché ad avviso di Questa Corte la sanzione dell'inibizione deve essere ridotta e riportata ad una dimensione più congrua e pari alla durata di giorni 15, sino al 12/4/2024.

Allo stesso tempo, appare necessaria la trasmissione integrale degli atti del presente giudizio alla Procura Federale, affinché proceda a verificare la corrispondenza al vero delle circostanziate accuse che la ricorrente, per mezzo del proprio dirigente, ha mosso nei confronti del Direttore di gara, il quale si sarebbe reso autore di plurime frasi offensive, riportate nel reclamo, nei confronti di alcune giocatrici del LAVENO MOMBELLO. Ciò tanto ai fini disciplinari eventualmente esercitabili nei confronti dell'Arbitro, quanto al fine di verificare la veridicità di quanto affermato dalla ricorrente e adottare, in caso contrario, le iniziative disciplinari ritenute opportune nei confronti degli autori delle accuse.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'inibizione nei confronti di TALAMONA PAOLO sino al 12/4/2024.

Rigetta nel resto.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto concerne la verifica in ordine alle dichiarazioni rese dal dirigente TALAMONA PAOLO sul comportamento del direttore di gara.

Si dispone la restituzione della tassa reclamo.

Riunione del 04 aprile 2024

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.) Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società C.S. LOCATE – Campionato 1°Categoria - Girone I

GARA del 13.03.2024 – C.S. LOCATE - A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921

C.U. n. 60 del C.R.L. datato 22.03.2024

La società **C.S. LOCATE** ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo di 1°Grado, preso atto di quanto contenuto nel rapporto dell'Arbitro, che, dopo avere atteso il tempo regolamentare, aveva decretato la sospensione definitiva della gara per essere risultata non funzionante una delle quattro torri di illuminazione artificiale del terreno di gioco al 39' del I tempo, , sanzionava l'odierna reclamante con la perdita della gara con il risultato di 3 a 0.

Comprova documentalmente la reclamante di utilizzare l'impianto sportivo di proprietà del Comune di Locate Triulzi, cui compete la manutenzione ed ogni intervento operativo sull'impianto.

Deduce quindi la reclamante l'assenza assoluta di qualsiasi propria responsabilità in ordine al malfunzionamento dell'impianto illuminante, anche sotto il profilo dell'insussistenza del nesso causale tra la propria condotta -caratterizzata dall'impossibilità di eseguire alcuna forma di manutenzione- e l'evento consistito nella perdita di tensione in una delle quattro torri di proiezione.

Sulla scorta di tali considerazioni la Società C.S. LOCATE propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di attribuzione della vittoria "a tavolino" alla squadra avversaria, chiedendo che venga disposta la prosecuzione della gara dal momento della sua interruzione (la partita venne sospesa al 39' del I tempo, sul risultato parziale di 3 a 1 in favore della C.S. LOCATE).

Ha resistito l'intimata con memoria, chiedendo la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

All'udienza del 4.4.2024 sono comparsi i rappresentanti di entrambe le Società, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

OSSERVA

Nell'esame della fattispecie non può che richiamarsi il principio di diritto sancito con la decisione dell'Alta Corte di Giustizia presso il CONI 24.6.2014 n. 17: *"una società sportiva ospitante, partecipante ad un campionato dilettanti, non può essere ritenuta responsabile del mancato svolgimento di un incontro se tale effetto è stato determinato da forza maggiore o nel caso in cui debba ritenersi mancante un nesso causale tra la condotta della società ospitante e l'evento, che non può pertanto ritenersi addebitabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, tenendo conto delle condizioni in cui lo stesso si è verificato"*.

Il precedente di legittimità testé evocato decideva un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame: anche in quel caso si era verificato lo spegnimento di una delle torri di illuminazione ed anche in quel caso la società ospitante aveva la disponibilità dell'impianto sportivo in concessione dalla società comunale di gestione dello stesso.

Ebbene, nell'anzidetta decisione, più ancora che l'enunciato principio di diritto appare calzante la considerazione secondo cui *"nel rispetto dei principi elaborati in tema di responsabilità oggettiva, si deve peraltro ritenere che un evento non possa ritenersi addebitabile ad un soggetto, neanche a titolo di responsabilità oggettiva, se vi è stata una interruzione del nesso causale che lega la condotta del soggetto all'evento ritenuto fonte di responsabilità. Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva vi deve essere, infatti, almeno un rapporto di nesso causale fra la condotta e l'evento ritenuto fonte di responsabilità"*.

Nesso causale che, secondo l'Alta Corte, sarebbe da escludersi *"anche se tale guasto fosse stato dovuto ad una insufficiente manutenzione dello stesso impianto che comunque la società ospitante non avrebbe potuto assicurare, non essendo tenuta alla manutenzione dello stesso (e non potendo anzi alla stessa provvedere)"*.

Conformandosi ai surrichiamati principi dettati dalla Corte regolatrice, risulta evidente come anche nel caso oggetto di reclamo, e per le medesime ragioni esposte dall'Organo nomofilattico, non possa ritenersi sussistente alcuna forma di responsabilità oggettiva in capo alla C.S. LOCATE per l'interruzione della gara del 13.3.2024 oggetto della decisione qui impugnata.

Premesso quanto sopra, si osserva che secondo l'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nel testo approvato dal Consiglio Federale in data 30.1.2019 con decorrenza dal 1.7.2019 (cfr. C.U. FIGC n. 41/A-2019) deve essere disposta la prosecuzione della gara interrotta *"esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara"*.

Considerato che la sospensione definitiva avvenne al 39' minuto del primo tempo, dovrà dunque disputarsi la residua parte della prima frazione di gioco oltre che l'intero il solo secondo tempo della gara, partendo dal risultato acquisito sino a quel momento, di 3 a 1 in favore della C.S. LOCATE.

Secondo le precise indicazioni dell'Arbitro nel referto di gara, atteso che la sospensione intervenne immediatamente dopo la segnatura di una rete da parte della squadra Vigevano Calcio, il gioco dovrà essere ripreso con il calcio di inizio da parte della squadra di Locate.

Per l'inizio del secondo tempo, occorrerà tener conto che il calcio di inizio del primo tempo venne eseguito dalla squadra di Locate.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo proposto dalla C.S. LOCATE e per l'effetto

ANNULLA

la sanzione sportiva della perdita della gara inflitta con la decisione impugnata.

A norma dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

DISPONE

la prosecuzione della gara C.S. LOCATE - A.S.D. VIGEVANO CALCIO per la disputa della stessa a partire dal 39' del primo tempo, partendo dal risultato di 3 a 1 in favore della C.S. LOCATE

DISPONE

infine la restituzione della tassa per il reclamo.

Reclamo della società F.C.D. COLOGNO – Campionato 2° Categoria – Girone P

GARA del 17.03.2024 tra POL. ARDOR BOLLATE – FCD COLOGNO

C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Milano datato 21.03.2024

La società **FCD COLOGNO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico del calciatore Tedesco Salvatore la squalifica per tre gare effettive per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

La reclamante, nell'atto di impugnazione depositato a mezzo del proprio Avvocato, contesta la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara ed evidenzia che il calciatore sanzionato, nel tentativo di recuperare la palla durante un'azione di gioco, correva in direzione della stessa per intercettarla quando, resosi conto di essere stato anticipato dall'avversario che a sua volta rilanciava il pallone, effettuava un salto in verticale per evitare uno scontro fisico, senza neppure toccare il calciatore avversario, non commettendo quindi alcun fallo.

Oltre quanto sopra, la reclamante sostiene che anche laddove fosse ravvisata una condotta fallosa da parte del sig. Tedesco, la sanzione irrogata risulta in ogni caso sproporzionata, con conseguente erronea applicazione dell'art.12 del CGS in assenza di qualsivoglia condotta violenta.

A sostegno di tutto quanto dedotto, la reclamante ha depositato un video che riproduce l'azione di gioco in discussione.

In conclusione, la reclamante chiede l'annullamento della sanzione comminata al calciatore o, in subordine, la riduzione al minimo edittale rapportandola all'effettività dei fatti.

All'udienza del 04.04.2024, celebrata con modalità telematica, è comparsa per la reclamante l'Avv. Daniela Ferretti che, riportandosi integralmente ai propri atti, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 61 comma 6 del C.G.S., il video prodotto dalla reclamante risulta ammissibile in quanto attinente alla contestazione di fatti di condotta violenta; pertanto, salvo il valore di fonte primaria di prova del rapporto arbitrale (art.61 comma 1 CGS), gli elementi dedotti dalla reclamante permettono una più approfondita analisi dei fatti occorsi in occasione dell'espulsione del calciatore Tedesco Salvatore.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Dall'esame dei frame del video depositato dalla reclamante emerge effettivamente che il giocatore Tedesco Salvatore, nel tentativo di recuperare la palla, correva rapidamente in direzione di un calciatore avversario e nel momento in cui realizzava di essere stato anticipato da quest'ultimo, il calciatore sanzionato compiva un salto in maniera scomposta verso l'avversario, senza tuttavia provocare uno scontro fisico.

Alla luce di quanto sopra, nonostante risulti condivisibile la decisione del direttore di gara di espellere il calciatore, non emerge alcuna condotta violenta ma esclusivamente un fallo di gioco caratterizzato da imprudenza ed eccessiva vigoria, senza intenti di ledere l'incolumità fisica dell'avversario.

Pertanto, accertata la dinamica della condotta contestata, la sanzione impugnata merita di essere ridotta tenuto però conto che, pur non trattandosi di condotta violenta, il comportamento falloso in esame merita comunque di essere censurato con la squalifica per due giornate.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto ridetermina la sanzione inflitta al calciatore TEDESCO SALVATORE, riducendola a n. 2 (due) giornate di squalifica.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, se versata.

**Reclamo della società A.S.D. REAL MILANO – Campionato Juniores Reg. U19 ‘A’ – Girone B
GARA del 16.3.2024 – A.S.D. REAL MILANO – G.S.D. ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA
C.U. n. 63 del C.R.L. datato 28.03.2024**

La società **A.S.D. REAL MILANO** propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ritenendo la sussistenza di un errore tecnico da parte dell’Arbitro, aveva disposto la ripetizione della gara in intestazione, conclusasi con il risultato acquisito sul campo di 2 a 1 in favore della reclamante.

Era infatti accaduto che la società G.S.D. ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA avesse presentato reclamo al Giudice Sportivo al fine di prevenire l’omologazione del risultato sportivo predetto, deducendo che l’Arbitro le avesse inibito l’effettuazione di una sostituzione tra calciatori.

La reclamante si duole della decisione del GS, opponendo che in nessun caso possa trattarsi di errore tecnico, atteso che dallo stesso referto di gara emerge che l’Arbitro, in un primo momento equivocatosi circa il numero delle sostituzioni già effettuate dalla squadra ospite, avesse chiarito pressoché immediatamente che una ulteriore sostituzione sarebbe stata consentita a termini di regolamento.

Resisteva al reclamo la Società intimata, richiamando nella sostanza le argomentazioni sviluppate con il reclamo al primo Giudice.

Nel corso dell’udienza del 4.4.2024, come da loro richiesta, comparivano i rappresentanti delle due Società (la reclamante assistita dall’Avv. Huberto Germani), che, dopo ampia discussione, concludevano in conformità alle conclusioni già rassegnate.

Considerato l’esplicito richiamo effettuato dai Principi di Giustizia Sportiva del Coni (art. 2 comma 6) alle previsioni del Codice di Procedura Civile, in conformità al disposto del riformato art. 101 comma 2 c.p.c. ad opera della L. 69/2009 (peraltro anticipato da costante e numerosa giurisprudenza, la cui capostipite fu la sentenza della Corte di Cassazione n. 14637/2001 cui fecero seguito, tra molte altre, le decisioni n. 16577/2005 e 25054/2013), il Collegio sollecitava d’ufficio la discussione tra le parti relativamente al preliminare profilo dell’ammissibilità del reclamo con particolare riferimento alla sua tempestività.

Considerata infatti l’abbreviazione dei termini disposta per le ultime quattro giornate di campionato con il Comunicato Ufficiale FIGC 156/A reso noto con Comunicato Ufficiale LND n. 269, si poneva il tema della preliminare questione relativa al rispetto del termine per l’inoltro del reclamo (e, prima ancora, del preavviso di reclamo con il quale venne richiesta la trasmissione di copia degli atti ufficiali di gara).

In relazione a questo aspetto, mentre la G.S.D. ARCELLASCO CITTA’ DI ERBA non interloquiva esplicitamente, la reclamante per il tramite del suo Difensore evidenziava come non fosse stato possibile rispettare il termine -abbreviato- previsto dall’art. 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva a causa dell’assenza temporanea del Presidente; eccepiva inoltre, secondo un principio di gerarchia delle fonti, che i Comunicati Ufficiali pur emessi dalla Federazione e sottoscritti dal Presidente Federale non potrebbero derogare il disposto di norme del CGS.

La Corte si riservava.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

OSSERVA

Preliminarmente rispetto all’esame del merito della doglianza dedotta, occorre vagliare l’ammissibilità del reclamo.

Occorre in primo luogo premettere che ai sensi dell’art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC tutti i termini previsti sono perentori.

«Il termine è un periodo di tempo al cui decorso il diritto attribuisce un determinato rilievo» (C. Mandrioli, Diritto Processuale Civile). Esso è perentorio quando il suo decorso impedisce il valido compimento di un atto procedimentale, che invece avrebbe potuto essere perfezionato prima della scadenza.

Ai sensi dell’art. 76, comma 2 CGS, con i termini abbreviati di cui al già richiamato C.U. FIGC 156/A, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine dello stesso giorno di pubblicazione della decisione che sin intende impugnare.

Ai sensi, poi, del successivo comma 5 il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia, formulando la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. In caso di richiesta di documentazione il reclamo, con il termine abbreviato, deve essere depositato entro il giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Come questa Corte ha più volte chiarito, il termine perentorio per il deposito del reclamo decorre dalla ricezione da parte del reclamante della documentazione (e non dal Comunicato Ufficiale) solo se la relativa richiesta risulta pervenuta nel termine di cui all'art. 76, comma 2 CGS.

In caso di mancato rispetto del predetto primo termine per il deposito del preannuncio di reclamo, la reclamante non può beneficiare della proroga di cui all'art. 76, comma 5 CGS, dovendo provvedere al deposito del reclamo entro il termine perentorio previsto decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, a fronte di un C.U. datato 28.3.2024, la reclamante ha depositato preannuncio di reclamo in data 29.3.2024, quindi oltre il termine previsto dall'art. 76 comma 2 CGS così come abbreviato, formulando richiesta di documentazione, che veniva inoltrata da questa Corte Sportiva di Appello in data 2.4.2024, e depositando, infine, reclamo nello stesso giorno 2.4.2024, quindi oltre il termine di un giorno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, che non slitta, a cagione della tardività della prima richiesta contenuta nel preavviso.

Il ritardo di questo primo adempimento procedimentale non può essere considerato giustificato a causa della dedotta, ma indimostrata, assenza temporanea del Presidente della Società; e comunque avrebbe al più dovuto formare oggetto di istanza (purché documentata) di rimessione in termini.

Quanto al secondo profilo sollevato, ossia che i Comunicati Ufficiali FIGC debbano cedere il passo al Codice di Giustizia Sportiva in quanto fonti normative infraordinate, la tesi non è condivisibile.

Come la Corte Federale d'Appello ha chiarito -sia pure in materia del tutto differente- gli atti normativi che promanano dal Consiglio Federale sono pariordinati, rimanendo quindi quale criterio risolutore delle antinomie tra le fonti quello della posteriorità e/o della specialità (Corte Federale Appello Sez. Un. n. 74/2023-2024 seguita da Corte Federale Appello Sez. Un. n. 82/2023-2024)).

In ragione di tale principio, non può convenirsi circa una sostanziale irrilevanza delle disposizioni federali abbreviative dei termini in quanto esse si porrebbero in contrasto con il tenore letterale delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Deve dunque concludersi che il reclamo è tardivo e, pertanto, inammissibile.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile dispone l'addebito della relativa tassa.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Riunione del 4.4.2024

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 7.3.2024 – Prot. 22567/361 pfi 23 24/PM/vdb, nei confronti di:

1) Sig. **Nicolò Curci** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rozzano Calcio SRL SSD;

per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 24.9.2023, al termine della gara Rozzano – Leone XIII disputata presso il campo Comunale n. 3 di Rozzano (MI), valevole per il girone G del campionato Allievi Regionali Under 17, proferito all'indirizzo del calciatore sig. Cunden Brayen, schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Leone XIII Sport con la maglia numero 19, la seguente testuale espressione: "*negro di merda*"; tanto è avvenuto mentre il calciatore sig. Cunden Brayen era intento a lasciare il recinto di giuoco per raggiungere l'area spogliatoi.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito e verificata la regolare costituzione del deferito:

premesse che

- la Difesa del deferito ha depositato memoria datata 25.3.2024 con cui, oltre a contrastare l'ipotesi accusatoria, ha richiesto l'ammissione di prove testimoniali;
- All'udienza del 4.4.2024 sono comparsi, per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli, nonché il deferito personalmente assistito dagli Avvocati Giuseppe Bianchi e Attilio Villa;
- sulle istanze istruttorie formulate dalla Difesa, la Procura Federale si opponeva alla loro ammissione ritenendole non necessarie ed in parte inconferenti; reiteratane la richiesta da parte del Collegio difensivo, il Tribunale Federale riservava la decisione unitamente al merito, invitando le parti alla discussione;
- il Procuratore federale a conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per dieci giornate da scontare nel campionato di competenza;
- i Difensori concludevano per l'assoluzione del tesserato deferito, ritenendo non raggiunto neppure un principio di prova tale da raggiungere una "ragionevole certezza".

Osserva

Occorre in primo luogo delineare i contorni dello standard probatorio che incontestabilmente caratterizza il processo sportivo, che si risolve nel lemma lessicale del "*più probabile che non*", in contrapposizione al "*oltre ogni ragionevole dubbio*" che invece caratterizza il processo penale.

(per tutte: Cfr. decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012: "*secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito -certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi, sarebbe una mera astrazione- né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping, in vigore dall'1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012, Amodio)*")

Purtuttavia, gli stessi principi enunciati dalle Sezioni Unite endofederali, che pure collocano l'asticella dello standard probatorio al di sotto del "*oltre ogni ragionevole dubbio*", esigono esse stesse una "*ragionevole certezza*", che si fonda su "*indizi gravi, precisi e concordanti*".

Nell'esame della vicenda la cui cognizione è devoluta a questo Tribunale occorre quindi verificare se gli elementi apportati consentano di collocare il grado della prova fornita all'interno dell'anzidetto delta differenziale.

Certamente esula dal campo dei predetti "*indizi gravi, precisi e concordanti*" la circostanza che la Società Rozzano Calcio SRL SSD abbia inteso definire la sua posizione -per la quale era impegnata la sua responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva- mediante accesso alla procedura di accordo sull'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 CGS. Premesso che la motivazione per la quale la Società si determinò verso tale opzione potrebbe anche non essere quella esplicita dal deferito nel corso dell'udienza (ossia: ridurre la sanzione anche in prospettiva del punteggio della Coppa Disciplina), deve essere affermato il principio secondo cui la determinazione della Società, quale che sia stata, non può andare a detrimento del suo tesserato, neppure in termini di formazione degli elementi di prova.

Deve peraltro convenirsi con l'osservazione formulata dalla Procura Federale secondo cui non costituisce elemento di prova negativo la circostanza che l'evento per il quale è deferimento non sia stato riportato dall'Arbitro nel suo referto di gara. "*Del resto - com'è noto - il referto arbitrale, pur facendo piena prova di*

quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale” (CFA, Sez. I, n. 94/2023-2024).

Pressoché irrilevante è, tanto ai fini della prova che per ciò che concerne la valutazione della condotta, la circostanza che il destinatario dell'insulto discriminatorio non lo abbia udito. Circostanza che, sia detto a chiare lettere, non ne sminuirebbe la gravità.

Lo spettro d'esame si riduce quindi esclusivamente all'episodio in contestazione, in cui sarebbe stato pronunciato il grave insulto razzista attribuito al tesserato Curci Niccolò.

La ricostruzione del fatto, con particolare riferimento alla posizione delle persone (il calciatore Brayen Cunden, il calciatore Gabriele Scaietti, il calciatore Nicolò Curci, l'Arbitro della gara), è pacifica: al termine della gara, nel percorso per raggiungere gli spogliatoi, Brayen Cunden e l'Arbitro si trovavano in posizione più avanzata, seguiti in posizione intermedia da Scaietti, ed infine, a distanza di qualche metro, un gruppetto di altri calciatori tra cui Curci.

Sebbene sia ben noto -e condiviso- l'orientamento giurisprudenziale (CFA Sez. I n. 59/2023-2024; CFA Sez. Un., n. 60/2023-2024) secondo cui anche l'apporto testimoniale proveniente da un solo teste può essere sufficiente per ritenere raggiunta la prova di un fatto, occorre calare questo principio nel caso concreto, in relazione al contenuto della dichiarazione raccolta dall'Organo Inquirente.

Scaietti riferisce di avere “sentito” la frase razzista e, giratosi, di averla attribuita a Curci. Non afferma mai di avere “visto” il Curci nell'atto di pronunciare il grave insulto discriminatorio. Il che è logico, visto che stava camminando più avanti, cosicché è verosimile (ossia “*più probabile che non*”) che la sua attenzione sia stata richiamata proprio dalla gravità della frase che però, una volta rivoltosi all'indietro, era già stata pronunciata.

Né Scaietti in alcun modo riferisce di avere visto, una volta udito l'insulto e giratosi, Curci gesticolare in qualche modo all'indirizzo dell'avversario.

Ne consegue che, proprio per la presenza di un “gruppo di calciatori” di entrambe le squadre in cui si trovava collocato Curci (cfr. deposizione Scaietti del 28.11.2023 alla Procura Federale), l'attribuzione a quest'ultimo della paternità dell'insulto prospetta più di un'ipotesi alternativa, tra cui anche quella -a causa della obbligata vicinanza con il pubblico, sebbene separato dalle reti di recinzione- che la frase possa essere stata pronunciata da uno spettatore.

La plausibilità, del tutto concreta, di più ipotesi alternative esclude dunque che si possa dire raggiunto quel grado di “*ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito*” cui la stessa decisione CFA 94/23-24 già richiamata fa pure riferimento.

Per questo motivo, non ritenendosi raggiunto neppure il livello minimo di “*ragionevole certezza*” in ordine ad un connotato positivo del fatto illecito per cui è proceduto, il Tribunale ha ritenuto superfluo ammettere le pur sollecitate istanze istruttorie della Difesa, tendenti a fornire la prova negativa in ordine all'addebito.

In conclusione, si impone quindi il proscioglimento del deferito dall'addebito ascrittogli.

PQM

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

PROSCIOLIE

il Sig. Nicolò Curci, tesserato per la società Rozzano Calcio SRL SSD, dall'inculpazione elevata nei suoi confronti.

8. RETTIFICHE

RETTIFICHE A COMUNICATI PRECEDENTI

C.U. n° 40/MILANO del 28.03.2024

Si depenni

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL

per non aver inviato i rapporti di gara e/o non aver indicato la data di recupero nei tempi richiesti - Girone 55

9. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO
Teresio Somenzi

IL DELEGATO
Adriano Giroto

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO IL **11/04/2024**
